

LXXXIII.

TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario — Seguito del discorso del Senatore Finali — Osservazioni del Senatore Chiesi contro l'articolo 6. — Dichiarazioni e riserve del Ministro di Grazia e Giustizia — Ordine del giorno sospensivo del Senatore Chiesi, appoggiato dai Senatori Borgatti e Conforti — Riserve del Ministro — Approvazione dell'ordine del giorno Chiesi — Considerazioni dei Senatori Panattoni e De Filippo all'articolo 7 — Emendamento del Senatore Castelli E. — Schiarimenti del Relatore — Osservazioni del Ministro — Reiezione degli emendamenti della Commissione e del Senatore Castelli E. — Approvazione dell'articolo 5 — Osservazioni del Senatore Serra F. M. all'articolo 8 — Variante proposta dal Ministro — Approvazione dell'articolo 8 colle modificazioni proposte dal Ministro — Approvazione dell'articolo 9 — Proposta del Senatore Castelli E. di un'aggiunta all'articolo 5 — Questione pregiudiziale del Senatore Borgatti, approvata — Proposta d'aggiunta del Senatore Mirabelli all'articolo 10, accettata dal Ministro e dalla Commissione — Presentazione di due progetti di legge — Raccomandazione del Senatore Arrivabene — Istanza del Ministro delle Finanze circa l'interpellanza del Senatore Vacca.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e della Marina, e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

La parola è al Senatore Finali per la continuazione del suo discorso.

Senatore FINALI. Ieri fui dolente assai, che

L'ora tarda troncasse a mezzo il mio discorso; era già troppo l'averlo ottenuto in una seduta l'attenzione cortese e indulgente del Senato, senza essere costretto ad invocarla anche oggi.

Qualcheduno potrebbe per avventura farmi rimprovero, di trattare questo argomento in modo troppo ampio, e generale; per guisa che più opportunamente avessi potuto pigliar parte anche io della discussione generale su questo progetto di legge, invece di riserbarmi a parlare nella discussione degli articoli.

Per mia scusa dirò in primo luogo, che io mi sono ricordato il precetto Oraziano

« *Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam Viribus.* »

ed io non mi sentiva da tanto, da concorrere con gl'illustri oratori nel trattare i grandi argo-

menti che si trovano nel progetto di legge, e anche fuori del progetto stesso; inoltre per esperienza penso che le discussioni generali raramente approdino con qualche utile risultato; infine, siccome io sapeva di non avere cose peregrine da dire, mi pareva obbligo di dover risparmiare al Senato il fastidio di sentire ripetere nella discussione degli articoli, una seconda edizione di cose già udite nella discussione generale.

Ieri, come il Senato ricorda, accennai delle cifre generali e medie, perchè io credo che si debbano sempre esaminare le questioni non solamente nei loro aspetti parziali, ma anche con criteri sintetici e generali.

Quelle dimostrazioni di medie degli affari ripartiti per Corte e per giudicante, parmi portino a conseguenza non solo rispetto alle sezioni, ma anche alle varie Corti di Appello, di cui, come dissi già, fu da taluno proposto di diminuire il numero. Ma chi oserebbe proporlo in faccia alle obiezioni che incontra la soppressione di tre semplici sezioni separate di Corti di Appello?

Io mi auguro che qualcheduno più coraggioso di me mi succeda, e mi secondi per dimostrare la convenienza che almeno cessi del tutto l'anomalia delle sezioni separate; non eccettuandosi dalla soppressione neppure la sezione di Potenza.

So bene che Potenza è protetta, dirò così, dalla sua enorme distanza dal capoluogo della Corte d'Appello a cui nominalmente appartiene, e dalla mancanza di ferrovia; ma questa eccezione potrebbe valere soltanto finchè anche quella Provincia non sia dotata di una linea ferroviaria. In quanto all'importanza che ha in sè la Corte d'Appello di Potenza credo che si possano su per giù ripetere anche per essa le considerazioni, che dimostrano potersi le altre tre Sezioni riunire alle rispettive Corti.

Difatti la Sezione di appello di Potenza che abbraccia nella sua giurisdizione la sola provincia, ha autorità sopra 510 mila abitanti. Le sentenze definitive in affari civili in un anno sono 43, le sentenze definitive penali sono 286.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Scusi qui ci è un equivoco.

Senatore FINALI. Se vi è equivoco, e vuole rettificarlo, lo faccia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se permette

osserverò che nella Tabella 6, dove è il sunto del numero delle sentenze proferite in materia civile nel quinquennio dal 1865 al 1869, in materia penale nel quinquennio dal 1866 al 1870, la media per Potenza è: in materia civile 214, in materia penale 1485; in tutto 1699.

Senatore FINALI. Se io caddi in errore, vi fui tratto dalla Tabella N. 6 allegata alla Relazione ministeriale, nella quale sono indicate le somme totali del quinquennio, non le medie annuali. Difatti l'intestazione di questa Tabella sta in questi termini:

« Corti d'Appello disposte in ordine decrescente secondo il numero delle sentenze proferite in materia civile nel quinquennio 1865 al 1869, ed in materia penale nel quinquennio 1866 al 1870. »

Qui non è alcun cenno di media; ma se non vi si tratti della somma totale del quinquennio, bensì della media, riconosciuto l'equivoco, sarò il primo a rettificare i miei computi; cosa facilissima, del resto, come fin da ieri avvertii.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi sia permesso dare uno schiarimento.

Può essere inesatta l'intestazione della Tabella, ma il concetto è notissimo, cioè che contiene la media delle cause trattate da ciascuna di queste Corti e Sezioni, perocchè, per esempio, la Tabella porterebbe per Macerata 78 cause civili e 114 cause penali nel quinquennio; quindi sarebbe questione di una o due cause all'anno per consigliere.

Lo stesso io dirò per Napoli e per le altre Corti: non è che la media sopra cinque anni.

Senatore FINALI. Aveva già osservato, che nelle Tabelle N. 7 e N. 9, si trova una quantità ben più grande di sentenze che non nella 6, ed a questo alludeva forse ieri l'onorevole Miraglia; ma siccome nelle Tabelle 7 e 9 si contengono altri numerosi atti delle Corti d'Appello differenti dalle sentenze definitive, e in quanto agli affari penali in ispecie vi sono tutte le ordinanze e sentenze delle Sezioni di accusa le quali non sono contenute nella Tabella N. 6, io posi fede nel documento ufficiale; e credetti che nella Tabella N. 6, destinata a dimostrare il lavoro reale ed effettivo e l'importanza singola delle Corti, si volessero indicare solamente le sentenze definitive e non gli altri atti; appunto perchè le sentenze definitive più

che gli altri lavori preparatori mostrano la vera importanza di una Corte.

Io già fino da ieri espressi qualche dubbio, che le cifre sulle quali mi fondava fossero esatte, giacchè mi parevano troppo scarse, e non corrispondevano alle Tabelle N. 7 e 9.

Le dichiarazioni del signor Ministro risolvono i miei dubbi; egli mi trasse dall'equivoco in cui gli Allegati della sua Relazione m'aveano fatto cadere. Proseguirò quindi il mio discorso, ritenendo che nella Tabella N. 6 siano rappresentate le medie.

Ma pur essendo così, non credo che l'aggiunta di 214 cause civili alla Corte di Appello di Napoli, che ne ha già 1744, e le porterà l'obbligo di pronunciare 214 nuove sentenze definitive in affari civili, e l'aumento di affari in materia penale che occasionerà la pronuncia di altre 1485 sentenze definitive, possa alterare molto i lavori in una Corte, che in affari penali pronuncia già ogni anno più di 10,000 sentenze definitive.

Prima di passare alle altre parti che si contengono in questo Titolo 3° del progetto; e che, come ieri osservava l'onorevolissimo signor Presidente, sono le naturali esplicazioni dell'articolo 5, mi piace dichiarare che se io ho propugnato l'abolizione delle sezioni separate, non è mica che io sia inesorabile, e non sia punto riguardoso agli interessi di quelle città nei quali le sezioni stesse sono stabilite; ma ci sono degli interessi, ci sono dei principi generali che s'impongono alla coscienza e alla convinzione dell'uomo, e sovrastano ad ogni altra considerazione.

Di più, credo che certi istituti potessero dare un'ombra di vita alle città ove erano stabiliti, ed avessero una maggior importanza, quando, nelle provincie e nelle città d'Italia, forma di vita quasi non era, che non fosse burocratica e ufficiale.

Ma oggi nello sviluppo della vita nuova commerciale e economica del nostro paese, non pare egli che l'aver o il non avere la Sezione di una Corte abbia perduto assai d'importanza?

Tutti hanno visto il risultato del censimento del 1871, e lo hanno potuto confrontare col risultato del censimento del 1861.

Ora, chi vi ha trovato una diminuzione, o qualche alterazione in quel fenomeno, che è la più certa e la più notevole prova dello sviluppo

e dello incremento della vita di un paese, vale a dire nel fenomeno della popolazione?

Milano fu privata della Corte di Cassazione; le querele furono poche o nulle; i danni, nessuno li ha avvertiti.

Sono poi altre cospicue città d'Italia che hanno perduto ben altra cosa che non sia una Sezione di Corte d'Appello; eppure la loro vita è in fiore; i loro capitali aumentano; e per la sottrazione di un certo numero di magistrati e funzionari, e per una diminuzione di affluenza di affari giudiziarii od amministrativi, la loro condizione morale e materiale non è punto degradata.

Fortunatamente poi, ciascuna delle tre città che sono sede ad una Sezione di Corte, sono per altri titoli cospicue; ognuna delle tre è centro di studi universitari; sono per tradizioni di scienze e di lettere, per arti e monumenti in onore; hanno ricchi territori, e tanti elementi di vita, che non si dee credere, che perdendo la Sezione della Corte d'Appello, e conservando tutti gli altri istituti giudiziari, debbano decadere dalla odierna loro prosperità.

Passo ai tribunali.

In questo argomento io forse porto con me le tradizioni del mio paese. In Romagna non abbiamo avuto mai che un tribunale per provincia; ed i Ministri d'Italia che pur avranno avuto domande da tutte le parti e di tutti i generi, credo non ne abbiano mai avuto da quelle provincie, per l'istituzione di uno di quei tribunali che prima si chiamavano, secondo l'organico Sardo del 1859, tribunali di circondario, ed ora si chiamano civili e correzionali.

Anzi l'onorevole Chiesi, che con tanto onore tenne il Ministero di Grazia e Giustizia nel Governo dell'Emilia, forse si deve ricordare che quando tutti noi eravamo invasi da una forte e patriottica febbre di unificarci, di accomunarci col Piemonte, non solo nelle leggi, e nelle istituzioni, ma anche negli ordinamenti civili e militari, perchè cominciasse da noi il vincolo e il cemento della solidarietà nazionale, vi fu chi, estendendo alla Romagna gli ordinamenti Sardi, vi fu (non l'onorevole Chiesi) chi propose di instituirvi i tribunali di circondario; e così, invece di quattro, ne avrebbe avuto dodici, nella forma stessa che vigeva nelle provincie continentali del Regno di Sardegna. Ma il Farini, il dittatore Farini, il

quale anche nelle cose amministrative aveva la sicurezza dei grandi intuiti, si oppose recisamente a questa istituzione dei tribunali circondariali, perchè egli pensava che si sarebbe fatto cosa se non dannosa, almeno superflua e vana.

Ora, per vedere se questi tribunali soddisfacciano nel loro numero integrale ai veri bisogni del paese, vediamo a quanti e quali affari debbano adempiere, e quanti ne vengano per ciascuno. È un metodo un po' troppo analitico, ma io credo che serva di grande ammaestramento; certo è un ammaestramento che ha molto maggiore autorità, che non potesse avere qualunque mia parola.

Le sentenze definitive dei tribunali civili e correzionali, da me raccolte su notizie del 1868, perchè non ne aveva altre, ammontano a 49,429; le quali distribuite pel numero dei tribunali che sono 142 (avvegnacchè, come ieri avvertii, gli elementi statistici sui quali ragiono, non riguardano le provincie Venete nè la Romana), danno circa 350 cause annue per ciascun tribunale, circa 40 per ogni giudice.

Le sentenze penali invece furono 45,490, che divise per lo stesso numero di tribunali fanno circa 330 sentenze definitive per tribunale e 35 per ognuno dei 1195 giudici; di modo che in complesso si avrebbero 75 sentenze definitive pronunziate per ogni giudice di tribunale civile e correzionale.

Non mi sembrano cifre eccessive; laonde, senza negare che vi siano tribunali che abbiano eccesso di lavoro, ed ai quali bisogni provvedere, sia modificando la giurisdizione territoriale, sia in qualche luogo accrescendo, in qualche luogo diminuendo il numero dei giudici, credo si possa in media diminuire il numero dei tribunali, senza temere che possa restarne incagliata l'amministrazione della giustizia.

Il signor Ministro proponeva nell'art. 7 del suo progetto che i tribunali correzionali fossero in numero non maggiore di 130 e non minore di 110; però io credo che la sua intenzione non fosse di stare fra i 110 ed i 130, ma di tenerne 130, anzi 132; perchè, siccome i tribunali civili e correzionali sono in totale 162, e per il calcolo dei risultati economici si tien da lui conto della diminuzione di soli 30 tribunali, mi pare evidente che il signor Ministro calcolava di averne non da 110 a 130, ma 132.

La Commissione ha preso il suo *maximum*, e ne ha fatto un *minimum* abbandonando il *maximum* alla sua discrezione; avvegnacchè dessa, concedendo la soppressione dei tribunali, si limiti a proporre che non debbano essere meno di 130. Quando questa cifra fosse normale pel Ministero, avremmo nelle economie a calcolare quelle derivanti da 32 tribunali, due di più ch'egli non calcolasse; sarebbero quindi da aggiungere alle economie probabili circa 30 mila lire, somma del tutto non spregievole, di cui terrò conto, allorchè riassumerò in cifre i risultati finanziari probabili delle proposte riforme.

Ma i 130 tribunali che restano sono poi veramente necessari?

Forse al momento sì; ma può un certo numero divenire superfluo, quando sia risolta la grave questione degli appelli correzionali. Questa questione ora è immatura. Io mi sento, non so dir quanto, incompetente ad entrare in questo argomento; nel quale parmi peraltro non si debbano professare opinioni troppo assolute, perchè il sopprimere gli appelli in materie correzionali, sembrami cosa gravissima, a danno delle garanzie alla libertà umana, che ritengo debbano essere non minori, anzi maggiori delle garanzie date alla conservazione della roba e della fortuna.

Da un certo punto di vista, che è anche il mio, non vi è interesse materiale, non v'è somma di danaro che valga un'ora sola di libertà indebitamente tolta ad un cittadino.

Tuttavia se si potrà con discreta misura, e senza offendere quei principi di libertà che sono sì cari a tutti e per i quali siamo noi qui, modificare la giurisdizione e l'ordinamento degli appelli correzionali, forse allora sorgerà la opportunità di modificare di nuovo le circoscrizioni dei tribunali civili e correzionali, e diminuirne il numero. Per ora la questione sarebbe veramente immatura.

Mi restano le preture. Può parere a chi ben guardi, anzi è poco opportuna occasione di estendere le giurisdizioni territoriali dei pretori, il tempo stesso in cui si propone di allargarne la competenza. È evidente che da due lati e per due motivi diversi, si vengono ad ingrossare gli affari, i quali presso le preture non sono pochi, nè lievi.

Io mi interesso grandemente del pretore. Sarà forse la vecchia abitudine di interessarmi specialmente a chi sta più a basso nelle diverse

scales e gerarchie sociali; ma io veggo quest'uomo veramente indispensabile, che rende importanti servigi, che è la parola della legge comunicata giornalmente ai cittadini nelle parti più remote del Regno, il quale solo, senza sussidio di libri, spesso senza conforto di civili conversazioni, deve risolvere le più gravi questioni che riguardano l'interesse delle famiglie.

Egli si trova in tali condizioni che il suo giudizio lo investa di maggior responsabilità, di quella che avrebbe se facesse parte di un corpo collegiale.

Io credo che qualche Ministro che dubitasse del grado d'intelligenza di una persona, potesse meno difficilmente darle un posto in una Corte, o almeno in un Tribunale, in un corpo collegiale insomma, che non conferirgli una pretura, dove è il giudizio di un solo, che interpreti la legge e determini i diritti.

Oggi col progetto di legge si vuole migliorare alquanto le condizioni dei pretori, ed io a questo applaudo grandemente; ma a loro pur troppo non resta altro che la maestà del nome, che dopo 22 secoli è ancora insuperata e vivace.

Non so se dopo più breve volgere di secoli avranno eguale fortuna le sospettose e complicate istituzioni giudiziarie dei nostri giorni, o se appena vi sarà alcuno che ne ricordi il nome.

A questi giudici i quali hanno tanti affari, tra poco dirò quali e quanti, sono così utili, hanno tanta responsabilità, e relativamente costano così poco, si propone di usare un trattamento molto energico!

Il Ministero propone di abolirne 262; la Commissione propone di abolirne 212. Io credo che se il popolo minuto avesse l'abitudine di leggere i progetti legislativi e gli atti che vi si riferiscono; vedendo che, mentre si dubita di tagliare i tronchi meno vivaci dell'albero delle magistrature maggiori, e si vuole mettere la falce alla radice di un albero così vivace e fruttifero, come è quello delle minori, sarebbe tentato a ripetere quel vecchio proverbio italiano, che io non voglio ripetere qui.

Questi pretori hanno una massa d'affari veramente enorme.

Mi è costato improbo e ingrato lavoro il farne la sintesi e il riassunto, perchè le Tabelle statistiche ministeriali che fornirono preziosa copia di notizie, mancano delle somme, ed ho dovuto farnele; anzi debbo per ciò osservare

che, se per una parte sono riuscito ad essere ben certo del fatto mio e ad evitare ogni equivoco di medie, dall'altra, malgrado che per qualche tempo abbia io appartenuto al Ministero delle Finanze, non garantisco di non aver fatto qualche errore di somma, riunendo molte migliaia di cifre.

Oggi i pretori, escluse le provincie Venete e quella di Roma, che alla lor volta ne hanno 157, sono in numero di 1653; in tutto il Regno sono 1810.

Ora, di questi 1810 pretori sparsi sull'intera superficie d'Italia, i 1653, pei quali abbiamo le notizie, ebbero nel 1868, e dico nel 1868 perchè dati statistici posteriori non sono per anche stati comunicati, ebbero 439,753 affari decisi con sentenza in materia civile, e 197,289 in materia penale; in totale dunque 637,042 affari decisi con sentenza.

Facendosi il riparto si troverà che ogni pretore ha dovuto decidere 300 cause civili, e 120 penali: in tutto 420 cause.

Queste cifre sono veramente grandi come medie.

Ce ne sono poi alcune delle parziali che sgomentano; sì, che con una parola usata dalla Commissione, rispetto ad una piccola pretura, nella sua Relazione, si può dire esser cifre veramente *incredibili*; perchè, ad esempio, la pretura di Foggia ebbe in un anno 3200 cause civili e 500 penali, e la pretura della Sezione Porto di Napoli ebbe in un anno cause penali 1000 e 3500 cause civili.

Queste cifre hanno un valore assoluto in sè; hanno poi un doppio valore per chi voglia confrontarle con quelle altre cifre che accennai, parlando della quantità degli affari che è presso i tribunali civili e correzionali, e presso le Corti di Appello, pur tenuto conto della diversa gravità dei giudizi.

Parmi quindi che taluno possa con ragione maravigliarsi, che mentre si corre alla soppressione di questi infimi enti dell'ordine giudiziario, a spostare e ad offendere gli interessi di piccoli Comunelli, di remote località, le quali, lo ripeto, non è bene che veggano il Governo sotto il solo aspetto del carabiniere; si vada poi così a rilento verso gli enti maggiori, e si vogliano rispettare, o si vada titubanti e timidi a toccare Sezioni d'Appello e Tribunali; la cui conservazione è per lo meno difficile a giustificare.

Ciò detto, io sarei già alla fine del mio discorso, ma del resto vi sarò fra poco, se non dovessi dire ancora una parola sull'articolo 9, il quale accenna al criterio per addivenire a questa nuova circoscrizione sia dei tribunali sia delle preture; per questo io credo, che la logica dell'argomento mi dia facoltà di entrarvi.

A me dispiace di vedere messo per ultimo fra gli elementi determinanti il criterio delle circoscrizioni, le condizioni economiche e topografiche, che sono congiunte ad una specie di *eccettera*, espresso colle parole *altre simili circostanze*; mentre invece le condizioni economiche, e soprattutto le topografiche sono, a mio avviso, uno dei principali, se non il principale elemento determinante il criterio, che deve presiedere alla formazione delle circoscrizioni.

Faccio quest'osservazione, perchè se dovessi trarre delle deduzioni dalle Tabelle poste a corredo della sua Relazione dal Ministro di Grazia e Giustizia, che pone i tribunali e le preture per ordine decrescente, quasi a dinotare quali siano i destinati alla morte, veggio che fra gli ultimi della scala sono tribunali e preture, che nessun uomo provvido e prudente può pensar di sopprimere.

Fra i tribunali, noterò quelli di Porto Ferrario nell'isola dell'Elba, di Volterra, Camerino, Tempio, città situate in paesi montuosi, non congiunte con strade ferrate ad altro centro; e per le quali v'è la quasi impossibilità di poterli accomunare ad altri paesi in un solo tribunale; di guisa che il dire a quegli abitanti: vi unisco al tale tribunale, sarebbe quasi lo stesso che il negare loro un facile e comodo modo di esercitare le loro azioni ed i loro diritti.

Noterò anche il tribunale di Rocca S. Casciano, che avrà ragione di sussistere finchè quel Circondario sia unito a Firenze, distante novanta chilometri e diviso dall'Apennino: altrimenti sarebbe, se quel Circondario venisse un giorno unito alla provincia di Forlì.

Così al fine della scala trovo delle preture, che sono in monti scoscesi e difficilissimi, o in Provincie poco abitate ed impervie o in isole; noterò ad esempio Tenda nella provincia di Cuneo, Sestola nella provincia Modenese, Mores che è ad una grande distanza da ogni centro popoloso, e quasi in deserto nell'isola di Sardegna; infine Capraia, isola del Giglio, Ventotene, Ponza ed Ustica. Queste preture sono le ultime della scala; ma certo il signor Mini-

stro non può pensare a sopprimerle perchè abbiano poca importanza; avvegnachè queste terre montuose, queste isole divise per lungo mare da ogni centro abitato, e con radi e difficili mezzi di comunicazione, non potrebbero rimanere prive del beneficio della pretura. All'incontro nei gradini più bassi della scala veggio Portotorres, la cui pretura può senza inconvenienti sopprimersi, dacchè fu aperta la ferrovia da quel porto a Sassari.

Del resto, mi è parso che il signor Ministro abbia con un movimento voluto indicare che il mio dubbio era mal fondato; ed io lo ringrazio di questa sua tacita dichiarazione; tuttavia io lo prego, che non solo per queste isole per le quali l'unione al Continente è letteralmente impossibile, si abbia un riguardo alle condizioni topografiche; ma che per regola generale si abbia questo riguardo; imperocchè le circoscrizioni per esser ben fatte, credo debbano essere formate col criterio composto della popolazione e delle circostanze topografiche, salvo quelle altre circostanze che possono su queste questioni influire, fra le quali è per certo la più importante quella della media probabile degli affari, ricavata dalla esperienza.

In conclusione, rispetto all'articolo 6, che riguarda le Sezioni, io sono perfettamente d'accordo colla proposta fatta dal signor Ministro, e desidero che egli la sostenga con tutto il calore.

Dichiaro però che se qualche oratore più coraggioso di me volesse far cessare anche l'anomalia della Sezione separata di Potenza, io farei plauso alle sue parole.

In quanto ai tribunali, io accetto come numero normale quello di 130, proposto dalla Commissione; e siccome questo numero di 130 è eguale al *maximum* già proposto dal signor Ministro, credo che su ciò non vi sieno difficoltà.

In quanto poi alle preture, malgrado che la Commissione voglia salvare da morte 50 di quelle che erano sacrificate dal signor Ministro, io proporrei di salvarne ancor 50, per modo che invece di 1600, si dicesse che le preture dovessero essere in numero di 1650.

Avendo spesi parecchi anni della mia vita nella amministrazione finanziaria, è naturale che, almeno prima di finire il mio discorso, parli un poco di finanza.

Il calcolo delle economie probabili è di 250,000 lire per la soppressione delle tre Sezioni;

quella di 32 tribunali civili, e di quei pochi tribunali di commercio, la cui soppressione fu autorizzata dal Senato in una precedente tornata, dà 550 mila lire di risparmi; per la soppressione di 162 preture circa 830 mila; in totale 1,630,000 lire: ma siccome d'altra parte verrà l'aumento di stipendio dei pretori, al quale non posso dubitare che il Senato voglia acconsentire, saranno su quel preventivo di economie da dedurre 330 mila lire di maggiore spesa: resterebbero 1,300,000 lire. Ma vi è ancora da calcolare l'economia risultante dalla spesa addossata ai Comuni per i locali, che dal Ministro era calcolata a 60,000 lire, quando si volevano mettere a carico dei Comuni anche le spese per mobili; ora bisogna ridurre a minor somma quella presunzione, perchè alla provvista ed alla riparazione di questi mobili continuar deve a provvedere lo Stato; riducendo per questo capo la economia da 60 a 50 mila lire, il probabile risultato definitivo dell'approvazione di questo progetto sarebbe un risparmio di 1,350,000 lire di spesa annuale, la quale somma di 1,350,000 lire non è per certo spregevole.

Ma fosse anche per risultare minore, dacchè noi per necessità finanziaria abbiamo portata l'imposta diretta a 13 e un quinto per 100; dacchè sull'imposta diretta stessa e sulle imposte e tasse indirette abbiamo messo decimi e sopra decimi; soprattutto dacchè abbiamo dovuto porre la dura legge della tassa del macinato, per pagare la quale il povero è forse obbligato ad assottigliare la razione del pane quotidiano; dacchè noi, dalla necessità di dare assetto alla finanza nazionale, siamo stati condotti a questi estremi, io ho creduto e credo sarebbe più che colpa, trascurare ogni sottile indagine per risparmiare le spese dello Stato, per quanto poco considerevole esser possa la somma del risparmio.

Io ho parlato forse troppo lungamente; l'importanza dell'argomento mi scusi presso il Senato, al quale anzi debbo rendere grazie della troppo cortese e indulgente attenzione che mi ha concesso.

Una cosa soprattutto io spero: spero che il Senato avrà visto che in questa questione io non sono stato guidato da soli concetti finanziari, ma che non ho mai dimenticato, anzi ho messo in primo luogo i bisogni imperiosi dell'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Nell'occasione che io ebbi l'onore di riferire, nella seduta del Senato del 7 agosto 1870, su di una petizione della Giunta Municipale e della Deputazione Provinciale di Perugia, le quali chiedevano il mantenimento della loro Sezione di Appello, feci questa dichiarazione: « Pende sull'ordinamento giudiziario un progetto di legge innanzi alla Camera dei Deputati. Bisogna attendere le deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento, le quali poi saranno portate in discussione al Senato. Ciò non ostante, la Commissione non può a meno di pregare il Ministero a volere seriamente considerare che Perugia è una delle più vaste ed importanti provincie del Regno.... Se vi ha provincia che meriti ed abbia bisogno di una Corte d'Appello, è certamente quella di Perugia. La Commissione non intende per certo che il Senato emetta oggi su questo riguardo un voto; ma tuttavia non può fare a meno di pregare il Ministero a voler prendere in serio esame la posizione e condizione di questa importantissima provincia, la quale ha e può vantare molti e giusti titoli per aver diritto ad una Corte d'Appello, o almeno ad una Sezione. » E dopo questa dichiarazione, a nome della Commissione, proposi, che quella petizione fosse rimandata agli Archivi per essere presa in considerazione nella circostanza della discussione dell'ordinamento giudiziario.

Ho voluto fare questa dichiarazione, onde dar ragione del perchè io mi era fatto iscrivere per il primo sull'articolo 6 di questo progetto. Ricordandomi di quella mia Relazione e delle parole da me profferite, credevo mio debito di prendere la difesa della Sezione della Corte d'Appello di Perugia.

Io sperava ed anzi mi credeva sicuro che non sarebbe stata sollevata la discussione sulla soppressione delle Corti d'Appello; e questa sicurezza era appoggiata alle autorevoli parole dell'onorevole Relatore della Commissione, profferite nella seduta del 27 gennaio prossimo passato.

In quella seduta egli diceva:

« Il Governo, con riguardosa prudenza, si è tenuto in limiti assai ristretti, esso si è circoscritto a chiedere facoltà di ridurre ad una cifra determinata i Tribunali e le Preture del Regno.

» Erasi chiesta eziandio facoltà di sopprimere tre delle quattro Sezioni staccate delle Corti d'Appello del Regno; e propriamente quelle di Modena, Perugia e Macerata, eccettuata soltanto quella di Potenza. Or bene, io sono lieto di potervi annunziare, che la vostra Commissione, tenuto calcolo di varie considerazioni che andrà svolgendo quando si giungerà alla discussione degli articoli, e tenuta ragione soprattutto di reclami e petizioni ad essa sporte in questo volger di tempo, ha creduto, consenziente l'onorevole Guardasigilli, di eliminare anche questa soppressione delle tre Sezioni staccate, rispettandole, e mantenendole. »

Vede adunque il Senato, se io aveva ragione di credere che non sarebbe stata sollevata questa questione nella circostanza della discussione di questo progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Ma, però l'onorevole Senatore Finali, che io devo ringraziare delle benevole espressioni che, per soverchio di indulgenza, egli ha oggi usate a mio riguardo, ha voluto sollevare il dibattimento, dichiarando con risolte parole che la questione della soppressione delle Sezioni delle Corti d'Appello è stata posta e che bisogna deciderla.

Ora, fra le diverse Sezioni, io lo debbo dire, la prima ad essere presa di mira e ad essere assalita dagli strali dell'onorevole Senatore Finali fu la Sezione di Perugia.

Che diritto ha Perugia, egli diceva, di avere una Sezione di Corte d'Appello? Non ha tradizioni; ha pochi affari; oggi, mercè il grande beneficio delle strade ferrate, che scemano le difficoltà delle distanze, non può allegare alcun giusto motivo per cui possa pretendere una separata Sezione di Corte d'Appello.

Perugia, o Signori, è una vasta provincia non solo, ma è una regione, la regione dell'Umbria.

Per mostrare la sua importanza mi basta ricordarvi, o Signori, che la provincia di Perugia ha 6 Circondari, 173 Comuni, una superficie territoriale di chilometri 9,632 e 513,019 abitanti; laddove Ancona, la quale è sede di una Corte d'Appello, ha un solo Circondario, soli 51 Comuni, una superficie territoriale di soli 5,055 chilometri, e soli 250,843 abitanti; e Macerata, che ha una delle Sezioni che si vorrebbero sopprimere, ha 2 Circondari, 54 Comuni, una superficie di chilometri 2736. ed abi-

tanti 229,626. Sommando la popolazione di Ancona con la popolazione della provincia di Macerata si ha un complesso di 484,469 abitanti, e Perugia sola, o, per dir meglio, l'Umbria sola, ne ha 513,019, anzi 549,601 secondo le Tavole dell'ultimo censimento, pubblicate nel quinto supplemento della *Gazzetta ufficiale* del 1° gennaio 1873. Vedete l'importanza di questa Provincia! L'Umbria sola ha una popolazione maggiore delle due Province unite di Ancona e di Macerata.

Le mancano tradizioni? Mi perdoni l'onorevole Finali. Nel calore del suo eloquente discorso egli ha dimenticato che Perugia ebbe per lungo tempo l'onore di essere la sede del tribunale della Rota, la quale solo nel 1816 le fu tolta da Pio VII.

Perugia, una delle più antiche ed illustri città italiane, maestra in ogni tempo di ogni maniera di coltura, ha gloriose tradizioni. Basti il dire, per non parlare dei superbi monumenti che sono l'ammirazione degli Italiani e dei forestieri che si recano a visitarla, e dei preziosi manoscritti onde è ricca la Biblioteca comunale, che la sua Università, nella quale lessero Cino da Pistoia, e i due padri e luminari della scienza legale Bartolo e il Perugino Baldo, venne in altissima fama principalmente per la scuola del diritto.

Le strade ferrate?..... È verissimo; oggi abbiamo una strada ferrata che da Firenze ci conduce a Roma; ma mi indichi l'onorevole Finali qualche strada ferrata che intersechi la vasta provincia di Perugia. Io non so se la ragione desunta dalle strade ferrate possa, in questo caso, aver importanza, quando si consideri che la vasta provincia di Perugia non è solcata da altre linee ferroviarie tranne quella che corre da Firenze a Roma.

Ha pochi affari, diceva l'onorevole Finali. Mi permetta che anche su questo punto io non possa con lui consentire. Ardua è la questione delle cifre, nella quale egli è maestro; ma, ad ogni modo, andrò anch'io raccogliendo qualche dato da una pregevolissima Memoria dell'ex-Deputato Bernardi pubblicata nel 1867; *Sul Riordinamento territoriale delle Corti d'Appello nell'Italia centrale*.

Nel Quadro A, comparativo del rapporto degli affari trattati dalle Corti di Appello col numero dei giudicanti, annesso a detta Memoria a pagina 71, trovasi il seguente risultato

desunto dalle statistiche ufficiali per l'anno giuridico 1862-1863:

1. Corte di Napoli, con 3 Sezioni e 60 giudicanti; cause trattate 8171; media per ogni giudicante 136.1.

2. Catanzaro, con 2 Sezioni e 21 giudicanti; cause trattate 2391; media per ogni giudicante 113.8.

3. Aquila, con 2 Sezioni e 21 giudicanti; cause trattate 2080; media per ogni giudicante 99.

4. Trani, con 3 Sezioni e 28 giudicanti; cause trattate 2608; media per ogni giudicante 93.1.

5. Milano, con 3 Sezioni e 29 giudicanti; cause trattate 2567; media per ogni giudicante 88.5.

6. Torino, con 4 Sezioni e 40 giudicanti; cause trattate 3315; media per ogni giudicante 82.8.

7. Genova, con 2 Sezioni e 21 giudicanti; cause trattate 1570; media per ogni giudicante 74.7.

8. Perugia, con una sola Sezione e 12 giudicanti; cause trattate 879; media per ogni giudicante 73.2.

Ecco, o Signori, che in questo Quadro comparativo la Sezione di Perugia occupa l'ottavo posto, e un posto inferiore a lei occupano le altre Corti indicate dopo, cioè: Potenza, Brescia, Catania, Palermo, Cagliari, Modena, Messina, Macerata, Ancona, Casale, Bologna stessa, Parma, Firenze, Lucca. Dunque, in ragione del lavoro dei giudicanti, Perugia è vinta solo da sette Corti, ed è superiore ad altre quattordici.

Lo stesso Senatore Finali divideva ieri il lavoro delle Corti d'Appello nella ragione proporzionale del numero dei giudicanti. Ebbene, dall'accennato Quadro si raccoglie che la media per ogni giudicante, quanto alla Sezione di Perugia, è di 73.2; mentre per Potenza è di 69.1; per Brescia di 65.2; per Catania di 63.2; per Palermo di 62.9; per Cagliari di 52; per Modena di 51; per Messina di 48.1; per Macerata di 43; per Ancona di 42; per Casale di 41.2; per Bologna di 32.3; per Parma di 29.8; per Firenze di 19.7; per Lucca di 17.3.

Mi limito a riportare le cifre dell'anno giuridico 1862-63; ed ometto le cifre degli altri anni, per non riuscire troppo lungo e noioso, e per non abusare della pazienza del Senato.

Riporterò piuttosto alcune parole tolte dai rendiconti ufficiali del Pubblico Ministero riguardanti il lavoro della Sezione di Perugia, pubblicate a stampa in uno *Specchietto degli affari civili, commerciali e penali spediti dalla Sezione d'Appello di Perugia dal 1861 al 1872*, che venne opportunamente distribuito alla nostra Commissione.

Nel Rendiconto a stampa dell'amministrazione della giustizia nelle Marche e nell'Umbria per l'anno 1867, fatto dal Procuratore Generale, commendatore Robecchi, è detto:

« Le cause civili trattate in tutte le tre Sezioni, (Ancona, Perugia e Macerata), furono 339. Prevalse pel numero la Sezione di Perugia. »

Nel Rendiconto dell'anno 1868 dello stesso Procuratore Generale è detto: « Le sentenze civili pronunziate furono 263: primeggia ancora per numero la Sezione di Perugia. »

Nel Rendiconto dell'anno 1869 del Procuratore Generale, commendatore Ghiglieri, a riguardo della Sezione di accusa di Perugia e a quelle unite di Ancona e Macerata, è detto: « Infine si ha questo splendido risultato, che quanti furono gli affari portati alle due Sezioni d'accusa del Distretto, tanti furono spediti, per modo che, al 1 dicembre ultimo, non ne rimaneva più uno pendente. E si che, oltre i processi sopraggiunti nell'anno e quelli già pendenti al 1 dicembre 1868, ascendenti in totale ad 854, ben molte furono le vertenze, di cui dovettero occuparsi, al punto che non meno di 1278 furono le ordinanze pronunziate, cioè 699 per Ancona e Macerata, e 579 per Perugia. »

Nel rendiconto dell'anno 1870 il Procuratore Generale, Conte De Foresta, quanto alle materie civili dà il seguente ragguaglio: « La Corte d'Appello al 1 dicembre 1869 aveva 166 cause iscritte al ruolo generale, cioè 51 alla Sezione di Ancona, 42 a quella di Macerata, 73 a quella di Perugia. Nel corso dell'anno ne furono introdotte 80 alla Sezione di Ancona, 60 a quella di Macerata, e 178 alla Sezione di Perugia. Se ne giudicarono 63 dalla Sezione di Ancona, 55 dalla Sezione di Macerata, ed in fine la Sezione di Perugia ne giudicò 123. » Nello stesso rendiconto, quanto alle materie penali, si legge: « Dal complesso si rileva che la Sezione d'accusa d'Ancona pronunziò in totale 702 ordinanze, e quella di Perugia ne proferì 999. »

Nel Rendiconto dell'anno 1871 il Sostituto Procuratore Generale, cav. Marinelli, dichiara

quanto alle materie civili: « Ebbe Perugia il maggior numero delle cause civili. »

Dalle suesposte relazioni del Pubblico Ministero, di cui ho riportato le parole, risulta evidentemente che la Sezione di Perugia primeggiò sempre pel numero di affari e di cause sopra Ancona e Macerata. E a fronte di questi dati raccolti da statistiche e da rapporti ufficiali, non so veramente comprendere come si possa asserire che pochi sono gli affari della Sezione di Perugia, e come si possa pretendere e domandarne la soppressione.

L'onorevole De Filippo, già Ministro di Grazia e Giustizia, nel 18 aprile del 1868 presentò un *progetto di unificazione legislativa con modificazioni all'ordinamento giudiziario*.

Ma quel progetto, o Signori, spaventò la Commissione della Camera dei Deputati e la spaventò appunto e principalmente per la parte che riguardava le Circoscrizioni giudiziarie, cosicchè il progetto venne poi limitato alla sola parte dell'unificazione legislativa.

L'onorevole Senatore Panattoni, che oggi abbiamo la fortuna di avere a nostro Collega, fu il Relatore di quella Commissione, e prego il Senato a permettermi di riferire alcune parole che si leggono in quella dotta Relazione alla pagina terza:

» La progettata riforma apparisce influita sovente dalle necessità finanziarie, e appunto per questo potrebbe scompaginare i servizi giudiziari e crescere gli aggravi delle popolazioni.

» Certamente la Commissione intende e vuole cooperare possibilmente al sollievo della finanza; ma trattandosi dell'organico giudiziario e delle circoscrizioni, essa non può disconoscere l'obbligo che le corre di andare circospetta, e di presagire in qualche guisa quei risultati incresciosi, che, incontrandosi nella esecuzione, sorprendono anche i più pratici ed antiveggenti. »

Ed infatti, come accennai, la Commissione separò il progetto e lo restrinse alla sola parte dell'unificazione legislativa.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nella elaborata Relazione, con la quale adduce i motivi del suo progetto, fa il confronto tra la Francia e l'Italia ed osserva che la Francia con abitanti 34,472,732, ha 28 Corti; l'Italia con abitanti 25,002,614 ha 20 Corti, oltre quattro Sezioni.

Egli avverte che, rispetto alla popolazione, il numero delle Corti è maggiore in Italia che in Francia; ma che, però, non può dirsi per questo eccessivo, avuto riguardo alla maggior difficoltà delle comunicazioni ed alla configurazione geografica del nostro paese. Soggiunge poi, che la proporzione apparisce molto diversa, quando si prenda per base la quantità del lavoro. Infatti, secondo le ultime statistiche, in media le cause decise in Italia tra civili e penali per ciascuna Corte sono 1030, mentre in Francia sono solamente 503. Vedete che in Italia il lavoro delle Corti è più che doppio di quello di Francia.

Dal quale confronto il Ministro conclude, che non si può convenire nell'opinione di quelli che ritengono come cosa certa che nel Regno d'Italia sia soverchio il numero delle Corti di Appello, e che debba perciò farsi luogo alla soppressione di alcuna di esse. Egli anzi non si perita dal dire che l'attuazione di questa misura presenterebbe gravi difficoltà. Il signor Ministro si mostra, è vero, più facile e più condiscendente alla soppressione delle Sezioni di Corti; però è vero altresì che neppure per queste fa una questione di principio e, infatti, vuol salva la Sezione di Potenza.

La questione delle circoscrizioni è una delle questioni più gravi. La stessa Commissione dei Quindici, incaricata dello studio del progetto di legge sui provvedimenti finanziari presentato dal Ministro delle Finanze alla Camera dei Deputati nella seduta del 27 gennaio 1866, nella sua dottissima ed elaboratissima Relazione colla quale suggerì tutti i possibili ed attuabili provvedimenti che potevano migliorare la condizione delle nostre Finanze e produrre serie e forti economie, domandò con insistenza che si facesse cessare il generale lamento per la pluralità delle Cassazioni e che si fondasse un'unica Corte di Cassazione; propose la soppressione dei tribunali circondariali, e suggerì non pochi altri temperamenti; ma non fece parola di soppressione di Corti d'Appello, o di Sezioni di Corti d'Appello.

Permettetemi che io legga alcune parole del capitolo 26 di quella Relazione, la quale, anche nella attuale discussione, venne molto a proposito più di una volta citata. Eccole:

« Il bilancio della Grazia e Giustizia, paragonato colle spese di ugual natura che si fanno dagli altri Stati civili, si manifesta anch'esso

molto gravoso; e sebbene questa sia spesa essenzialmente nazionale, avvegnachè l'amministrazione della giustizia sia il primo debito che lo Stato ha verso i cittadini, anch' essa però deve mantenersi nei termini della stretta necessità.

» Generale è il lamento per la pluralità delle Corti di Cassazione e per la poca attività dei tribunali circondariali. A questi due sconci vuolsi immediatamente porre rimedio: il che non sarà disagiata se si stabilirà una sola Corte di Cassazione come richiede l'indole stessa di questa istituzione essenzialmente unificatrice. Anche la soppressione dei tribunali circondariali non incontrerà molti ostacoli se si allargheranno le attribuzioni date ai Pretori e se si completerà il sistema rendendo possibili i giudizi collegiali anche presso le preture nei casi in cui si reputi insufficiente la guarentigia del giudizio singolare.

» Con ciò si otterrebbe una notevole economia, la quale potrebbe essere accresciuta di assai, con due altri provvedimenti che del pari sono reclamati dalla pubblica opinione: quello del pareggiamento degli stipendi e dei gradi tra i giudici della Corte d'Appello, e quella della diminuzione del numero e dell'ingerenza degli Ufficiali del Pubblico Ministero....

» Riordinate le preture, soppressi i tribunali di circondario, e concentrata la loro azione nei tribunali provinciali, creata l'istituzione intermedia dei collegi dei pretori, pareggiati i gradi e gli stipendi dei giudici d'Appello, unificata la Corte di Cassazione, ristrette le attribuzioni del Pubblico Ministero alle sole cause penali ed alla tutela e difesa dei diritti dello Stato nelle contenzioni civili, e, rispetto al servizio d'ordine, rilasciate le tasse di spedizione per le spese cancelleresche, e tolto lo stipendio agli uscieri in quelle provincie ove per eccezione ancora durano, si verrà ad ottenere una notevolissima diminuzione di carichi che sarà ancora accresciuta dallo scemamento delle spese di giustizia, naturale effetto d'un acconcio ordinamento nella distribuzione e gradazione dei giudici e della maggiore speditezza degli affari. »

Voi vedete, o Signori, che questa Commissione, composta di autorevolissimi personaggi, i quali cercarono da tutte parti il modo di aiutare e migliorare le nostre finanze con ogni maniera di studiati temperamenti in ogni ramo

della pubblica amministrazione, non si rimase dal proporre economie, soppressioni e riduzioni anche nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia; ma di soppressione di Corti d'Appello o di Sezioni non fece parola.

È verissimo ciò che diceva l'onorevole Borgatti in una precedente seduta. Questa gravissima questione della soppressione delle Sezioni delle Corti d'Appello si collega necessariamente colla questione, ancora pendente, dell'unica Cassazione. Finchè non è decisa questa questione vitalissima della Suprema Magistratura del Regno, finchè non si sappia con certezza, se l'Italia avrà un'unica Cassazione, ovvero tribunali di Terza Istanza, non è possibile poter metter mano con senno e con prudenza al riordinamento della circoscrizione delle Corti d'Appello, di cui le Sezioni sono parte integrante. In pendenza della decisione della questione sulla Suprema Magistratura, decisione che porterà inevitabilmente la necessità di un migliore e più giusto riordinamento delle Corti d'Appello, no, non possono *a priori* demolirsi le Sezioni.

Sussiste ancora lo scandalo, giustamente lamentato, di più Cassazioni, e noi vorremo invece demolire e distruggere le Sezioni delle Corti d'Appello? L'onorevole Borgatti, che disse francamente e con molta ragione essere un non senso la pluralità delle Cassazioni, chiamò altresì un'anomalia le Sezioni delle Corti d'Appello. Non mi farò a discutere se sia giusta oppur no questa sua opinione; è però certo che egli stesso, che chiamava un'anomalia le Sezioni delle Corti d'Appello, subordinava la loro soppressione alla decisione della questione sulla Suprema Magistratura del Regno, e al completo e generale riordinamento della circoscrizione delle Corti d'Appello del Regno.

Se vi ha questione grave che meriti di essere riservata, io credo che sia questa, o Signori.

Ieri l'onorevole Senatore De Filippo, trattando la questione sollevata dalla Commissione coll'aggiunto art. 202 sulla dispensa dal servizio dei Magistrati inamovibili che compiono l'età di anni 75, vi diceva: E come si vuole oggi suscitare questa questione, mentre è intendimento da tutti manifestato chiaramente più volte e da tutte parti in questa discussione che abbiasi a restringere e ridurre il progetto ai

soli provvedimenti veramente necessari e più urgenti ?

E infatti il Senato approvò l'ordine del giorno da lui proposto, che portava una riserva di quella grave questione.

E si vorrà oggi sollevare la questione gravissima della soppressione *a priori* delle Sezioni delle Corti d'Appello, mentre pende nell'altro ramo del Parlamento la questione importantissima e vitale della Suprema Magistratura ?

L'onorevole Senatore Finali toccando ieri nel suo discorso della Corte di Ancona, quasi si mostrò meravigliato che Ancona fosse divenuta sede di una Corte d'Appello, come quella che non poteva vantare tradizioni per meritare una simile istituzione, e neppure aveva i locali adatti. Ad ogni modo, egli disse: Ancona ebbe la Corte; ebbene, le sia conservata.

Non dirò parola contro la Corte d'Ancona, nè alzerò la voce, perchè sia tolta in quella città la Corte che le fu data, sebbene non mi mancherebbero forse gravi argomenti per provare che Perugia, a preferenza di Ancona, dev'esser sede di una Corte d'Appello. Ma dirò bene che la prima Commissione, istituita dopo le annessioni al Regno, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, per la circoscrizione giudiziaria, e della quale ebbi l'onore di far parte, discusse lungamente, se due dovessero essere le Corti di Appello, una per le Marche, l'altra per l'Umbria, e se, preferendosi il partito di una sola Corte principale, questa dovesse risiedere piuttosto in Ancona che in Perugia. La maggioranza della Commissione volle una sola Corte principale, e questa in Ancona; ma nessuno dei suoi membri pose in dubbio la necessità e la convenienza che Perugia, capitale dell'Umbria, a cui non era data la Corte principale, dovesse avere almeno una Sezione.

L'onorevole Senatore Finali ieri nel suo discorso, parlando della Sezione di Modena, e della Corte di Appello di Parma, si mostrò indifferente a che la Corte risiedesse nella prima o nella seconda di queste due città. Quello che gli preme, si è che la Corte sia una sola, e che non vi siano una Corte ed una Sezione. Questa dichiarazione dell'onorevole Finali, della quale prendo atto, fa fede non sospetta che la grave questione della vita o morte delle Sezioni, non può essere decisa *a priori* e isolatamente, senza considerare sotto tutti i rap-

porti la condizione vera delle Corti a cui sono legate, e prova sempre più la necessità di un completo e generale riordinamento della circoscrizione delle Corti d'Appello del Regno. Sì, o Signori, quando sarà decisa la gran questione della Suprema Magistratura, si dovrà venire ad una nuova e generale circoscrizione delle Corti del Regno; e sarà allora il momento di decidere quante dovranno essere le Corti d'Appello e quali le loro sedi, e forse allora potrà accadere che una qualche città, che ora gode il primato e il privilegio di una Corte d'Appello, debba cedere la sua corona a qualche altra più cospicua città, la quale, posta ora, per non so qual fato, quasi in seconda linea, si è dovuta fin qui contentare di una semplice Sezione di Appello.

L'onorevole Senatore Finali nel principio del suo discorso diceva che la questione della soppressione delle Sezioni delle Corti d'appello fu posta, e che bisogna risolverla. Io credo, o Signori, che una tale questione non si possa e non si debba risolvere, per le ragioni che ho brevemente accennato; e credo tanto più che non si possa e non si debba risolvere, dopo le esplicite dichiarazioni che sono state fatte dall'onorevole Relatore a nome della Commissione, ed anche dallo stesso Guardasigilli nel corso di questa discussione.

L'onorevole Ministro, nella seduta del 28 gennaio diceva « Io non ho chiesto se non la facoltà di procedere ad una migliore circoscrizione giudiziaria per le preture e per i tribunali, ed ho tralasciato le Corti di Appello, perchè mi è parso che in verità non si possa parlare di riordinamento delle circoscrizioni delle Corti d'appello, se non quando sia risolta la questione della Suprema Magistratura. »

Ecco come egli stesso lega e subordina la questione della soppressione e del riordinamento della circoscrizione delle Corti d'Appello alla risoluzione della questione sulla Suprema Magistratura.

E nella seduta del 29 gennaio dichiarava: « La terza parte del progetto concerne la questione delle circoscrizioni giudiziarie. Quanto alla circoscrizione delle Corti d'appello, credo che essa in verità possa, sino ad un certo punto, credersi dipendente dalla risoluzione che sarà presa dal Parlamento circa la questione della Suprema Magistratura del Regno; epperò

ammetto che di essa effettivamente potremo fare a meno di occuparcene.

» Ma in verità mi permetta l'onorevole Borgatti di osservare, che io non so vedere qual nesso vi possa essere fra la questione della Cassazione e l'altra parte del progetto relativa alla circoscrizione dei tribunali e delle preture. »

Risulta evidentemente da queste esplicite e ripetute dichiarazioni che, e la Commissione, e l'onorevole Ministro si sono messi d'accordo nel riconoscere, che questa importantissima materia della soppressione delle Sezioni è legata indissolubilmente coll'ardua questione della Suprema Magistratura. Credo quindi che la questione sollevata dall'onorevole Finali non si debba ora in alcun modo risolvere; ma abbiassi a riservare al tempo in cui sarà sciolto il problema fondamentale riguardante la Suprema Magistratura del Regno.

Mi limito a queste poche e brevi osservazioni in risposta al discorso dell'onorevole Finali, e, con piena fiducia, rassicurato eziandio dalle esplicite dichiarazioni fatte in quest'aula dalla voce autorevole dell'esimio Relatore e del signor Guardasigilli, le sottometto all'alto senno e alla prudenza del Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io comprendeva benissimo che la questione delle circoscrizioni giudiziarie sarebbe stata una delle più contrastate dell'attuale progetto di legge, imperocchè tutte le volte che si tratta di questa materia si suscitano gravi difficoltà, e si toccano interessi così vivi, da riescire sempre difficilissimo l'accoglimento di qualsiasi proposta, che abbia per iscopo di ridurre in più ristretto numero i centri giudiziari.

Ed effettivamente la cosa è riescita come io m'aspettava.

L'onorevole Senatore Finali si è fatto propugnatore del progetto, ed ha, con un discorso degno di molta considerazione, esaminato la questione sotto importanti punti di vista.

Mi permetta però l'onorevole Senatore Finali di osservare due cose.

Egli nel suo discorso ha portata molta parte di quelle tendenze che nascono dagli uffici da lui così splendidamente tenuti; ha esaminato la questione unicamente sotto il rapporto finanziario, e si è lasciato un po' troppo preoccupato

dalle cifre; ma, bisogna convenire, che nelle questioni giudiziarie, e specialmente in quella delle circoscrizioni, non è solo il numero delle cause e la quantità degli affari quello che dee far riconoscere la necessità di mantenere o sopprimere un centro giudiziario. Il più delle volte questa necessità fa d'uopo ammetterla per un diverso ordine di considerazioni, come a dire le tradizioni, gl'interessi locali, la posizione topografica delle città, che sono, o che aspirano a divenir sede di una magistratura.

E d'altra parte l'onorevole Finali nel suo discorso, seguendo sempre il concetto di ridurre le questioni a cifre, ha fatto un calcolo; ha sommate tutte le cause, le ha divise per la cifra complessiva dei magistrati, e ne ha dedotto che, in definitiva, il lavoro della magistratura non è poi, come si crede, veramente grave, perciocchè ogni giudice redige appena quattro o cinque sentenze all'anno.

Io lascio stare l'equivoco nel quale probabilmente ha potuto incorrere l'onorevole Senatore Finali in questo suo calcolo, prendendo cioè come somma di un quinquennio la cifra che rappresenta la media annuale delle cause che si fanno; ma anche indipendentemente da quest'osservazione, conviene notare, che quando si vuol vedere l'importanza di un tribunale e il lavoro che esso compie, non bisogna riunire le cause di molti tribunali, ma bisogna guardare separatamente il numero di quelle trattate da ciascuna magistratura; ed è appunto questo concetto che deve guidarci a vedere quali tribunali e quali Corti e preture meritano di essere conservate, e quali tribunali, quali Corti e quali preture debbano essere soppresse; ed allora sarà facile scorgere che vi sono effettivamente centri giudiziarii tanto sovraccaricati di lavoro, da riescire inferiore al bisogno il numero dei funzionarii che vi è adetto, e d'altra parte, magistrature che hanno un numero così scarso di affari da occupare ben poco i funzionarii che vi sono destinati.

Dopo queste osservazioni sul discorso, d'altra parte pregevole, del Senatore Finali, io debbo giustificare il concetto e le proposte del disegno di legge presentato al Senato, e le dichiarazioni fatte nel corso di questa discussione.

Fu opportunamente ricordato che la questione delle circoscrizioni giudiziarie, sulla quale il Parlamento ha più volte richiamata l'attenzione dei Ministri di giustizia, non essendo stata

risolta nel 1865, malgrado la facoltà data al potere esecutivo, si cercò di risolverla negli anni successivi. Tanto il progetto dell'onorevole De Filippo, quanto quello del mio predecessore onorevole Raeli, si proponevano di risolvere la questione in una maniera recisa. Delle venti Corti d'appello se ne volevano conservare solamente quindici, e sopprimerne cinque unitamente alle quattro sezioni staccate. I Tribunali si voleano ridotti a 100 o al massimo a 120; le preture, credo, a non meno di 1400 e non più di 1500. Io non ho seguito questi precedenti, e nell'articolo 5 non ho parlato di soppressioni di Corti d'appello; ho proposto solo la soppressione delle sezioni staccate, meno quella di Potenza.

Però sento il dovere di dire le ragioni di questa scelta, acciocchè non mi si accusi o di preferenza per talune Corti, le quali effettivamente, come s'è detto, fanno minori affari delle sezioni staccate, ovvero di minor coraggio nel domandare un ordinamento della giustizia in modo corrispondente ai veri bisogni di essa.

Ho detto l'altro giorno, che una delle ragioni era stata quella, che io credevo, e credo, che la questione dell'ordinamento delle Corti di appello, potesse in gran parte dipendere dalla risoluzione della questione sull'unica Corte di cassazione; ma ve ne è ancora un'altra, e l'ho desunta dal numero degli affari che attualmente sono trattati dalle nostre Corti di appello.

Poco prima l'onorevole Senatore Chiesi ricordava un fatto molto importante, il confronto dello stato della nostra giustizia con quello della Francia; confronto che è lecito di fare, perchè gli ordini giudiziari nostri sono conformi agli ordini giudiziari francesi.

Ora, che cosa si ha in Francia per rispetto alle Corti in paragone dell'Italia?

La Francia, lo avete udito, ha 28 Corti d'Appello sopra una popolazione di 37,472,723 abitanti; in guisa che ogni Corte d'appello ha una media di popolazione di 1,322,000 abitanti.

Noi per contrario abbiamo venti Corti d'appello, sopra una popolazione di 25,002,614. Non so quanto abbia potuto crescere questa cifra nell'ultimo censimento

Senatore CONFORTI. La popolazione d'Italia è di quasi 26 milioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA dunque 26 milioni circa; in guisa che ogni Corte ha una popolazione di 1,250,300 abitanti, e le no-

stre Corti d'appello, messe in confronto con quelle di Francia per popolazione, sarebbero in numero maggiore.

Se si fossero fatte le riduzioni proposte dall'onorevole De Filippo e dall'onorevole Raeli, la proporzione sarebbe uguale, o piuttosto minore. Ma quando si fa il confronto del numero degli affari, ci troviamo in condizione ben diversa, perciocchè in Francia per ogni Corte d'appello la media delle cause decise in un anno è di 251 nelle materie civili, e di 252 nelle penali; val quanto dire 503 cause; e per l'opposto presso d'noi, la media è di 495 cause in materia civile e 535 in materia penale; vale quanto dire 1030 cause; in totale adunque abbiamo il doppio degli affari trattati dalle Corti francesi.

Ora, quando le nostre venti Corti d'appello, fanno un lavoro doppio, di quello delle Corti di appello di Francia, venirne a domandare la riduzione sarebbe andar contro all'ordine logico e naturale delle cose.

Quello che vi è di difettivo nel nostro ordinamento, è la circoscrizione delle Corti di appello, perchè, come ho detto poc'anzi, ve ne sono alcune troppo estese, e sopraccariche di lavoro; e ve ne sono altre troppo ristrette e con pochi affari.

Se la circoscrizione fosse fatta con più ordine e con maggior proporzione fra il territorio e il numero degli affari; forse l'andamento della giustizia avrebbe un corso ancora più regolare, più rapido e più facile; ma, ripeto, in questa condizione di cose col numero degli affari, che si trattano dalle nostre Corti, mi è sembrato che non si potesse proporre la riduzione.

Io spero che le cose non rimarranno a lungo nello stato attuale, e che le cause presso le Corti andranno scemando, sia per l'accrescimento di competenza ai pretori nelle cause civili, sia per le riforme che si potranno portare nell'ordinamento dei giudizi correzionali.

Ma fino a tanto che tutto questo non avverrà, io non credo che si possa parlare di riduzioni di Corti di appello.

Ma si dirà: perchè avete parlato delle sezioni? Le sezioni hanno anch'esse un'importanza; e se le guardate in confronto di certe Corti di appello, trovate che effettivamente qualcuna di queste sezioni, come quella di Perugia, ha più cause di quelle che ne abbiano altre Corti di appello.

La ragione per la quale ho proposto la sop-

pressione delle sezioni, non è tanto pel numero delle cause, quanto per la natura anormale delle sezioni medesime. Infatti, queste sezioni non hanno l'autonomia che deve avere una Corte di appello. Sono membra staccate che non hanno nè unità, nè prestigio.

Ora, un sistema così anormale, che non è in vigore in nessun'altra nazione, e che si trova solamente presso di noi, è un sistema che effettivamente non può durare.

Circoscrivete come volete le Corti di appello, allargatele in territorio, ma fate che non sieno divise. Mettere il Presidente col Procuratore Generale da una parte, e poi sezioni dipendenti staccate dalla sede della Corte, è un guastare l'ordinamento di queste magistrature, è un separare quello che deve essere unito.

Ecco le ragioni per le quali seguendo il progetto de' miei predecessori, io proponeva la soppressione di quelle sezioni staccate, e la proponeva, ripeto, non tanto pel numero delle cause, quanto per il modo speciale col quale sono esse costituite.

Ma mi si dirà: perchè facevate un'eccezione per la sezione di Potenza?

La sezione di Potenza dovrebbe, a mio credere, essere costituita in vera Corte d'appello. La sezione di Potenza è di tanta importanza, sia pel vasto territorio che comprende, sia pel numero della popolazione e degli affari, che effettivamente è impossibile riunirla ad altra Corte; per tale riunione poi, sarebbe serio e forse invincibile ostacolo la sua posizione topografica. Infatti, se collegate la sezione di Potenza colla Corte di Napoli, formerete una Corte con giurisdizione su sette estese provincie. Sommate il numero grandissimo di affari della Corte di Napoli con quello pure straordinario della sezione di Potenza, tenete anche riguardo ad un territorio non solo estesissimo, ma mancante in gran parte di strade ferrate, e vedrete che non sarebbe consentaneo al regolare andamento della giustizia, la riunione di cui si parla.

Ma se le assolute necessità della giustizia non consentono la riunione della sezione di Potenza alla Corte di Napoli, la condizione attuale delle circoscrizioni giudiziarie non permette di creare in Potenza una nuova Corte d'appello. Lasciamo adunque la sezione come sta, e riserbiamo la grave questione a momento più opportuno.

Io ho proposto la circoscrizione dei tribunali,

perchè effettivamente pei nostri tribunali in confronto a quelli di Francia, avviene l'inverso di quello, che accade per le Corti d'appello.

Il numero degli affari trattati da ogni nostra Corte d'appello è il doppio di quelli trattati da ciascuna Corte della Francia; per contrario in Francia avete 721 fra cause civili e penali per ogni tribunale, e presso di noi 684; in modo che vi ha esuberanza di tribunali nel nostro organico in confronto del francese.

Voi vedete dalle Tabelle statistiche che taluni tribunali fanno pochissimi affari, ed aggiungete che è difficile trovare giudici che accettino quelle residenze, e che, per lo scarso numero dei magistrati che ivi son destinati, avviene, come diceva argutamente l'onorevole Panattoni, che quando manca un solo tra essi, si ha una tavola a tre piedi, mancando il numero legale per tenere udienza; e vi convincerete che gravi ragioni consigliano una riduzione di tribunali.

Dicasi lo stesso de' pretori. Nessuno più di di me desidera, che siano numerosi questi rappresentanti dell'autorità giudiziaria presso le popolazioni; ma non posso negare che esistono preture in luoghi ove è difficile accedere, dove non si trova mai un funzionario che consenta d'andarvi, e tanto meno di rimanervi, e dove il numero delle cause è così scarso, da rendere veramente inutile l'opera di un pretore.

Ecco adunque la necessità e la convenienza di ridurre a minor numero anche le preture, e le ragioni che, come io diceva, mi hanno determinato ad inserire nel presente progetto gli articoli relativi alle circoscrizioni giudiziarie.

Credo di avere così giustificato il mio disegno di legge.

Non pertanto la soppressione che più acutamente si è combattuta è stata quella delle sezioni staccate di Corte d'appello. Si è detto che con questa soppressione si distruggono tradizioni, abitudini giudiziarie e si manomettono gli interessi creati in quei luoghi ove vennero istituite; si è aggiunto inoltre che non c'era ragione di sopprimere queste sezioni quando si conservano Corti che trattano un numero di cause minore di quelle trattate da taluna di queste sezioni.

Io non m'intratterrò ad istituire questo confronto del numero degli affari, perchè la ragione della soppressione non si può desumere esclusivamente dal numero delle cause. Il mo-

tivo principale che consiglia la soppressione delle sezioni staccate è, che in esse manca, come ho detto altra volta, quell'unità d'indirizzo quell'autonomia che debbono avere le Corti d'appello.

Se però il Senato crede che non sia questo il momento di sopprimere coteste sezioni, e di riserbare la quistione a quando si provvederà alle circoscrizioni delle Corti d'appello, io, desideroso come sono di non suscitare gravissime difficoltà nella discussione di questa legge, non mi opporrò; e non mi opporrò neppure se una proposta sospensiva verrà fatta da uno dei membri del Senato.

Ma, se il Senato crederà di votare la soppressione di queste sezioni, desidererei che l'art. 6, il quale dice: « nella nuova circoscrizione saranno soppresse le sezioni staccate ecc. » venisse così modificato: « nelle nuove circoscrizioni possono essere soppresse le sezioni staccate ecc. » ed eccone i motivi.

Per determinare la soppressione dei tribunali furono stabilite negli articoli 8 e 9 del progetto in discussione molte guarentigie, di sentire, cioè, i Consigli provinciali, il Consiglio di Stato ed un'apposita Commissione, e di aver riguardo al numero degli affari di ciascun tribunale e di ciascuna pretura.

Se queste guarentigie imponevansi pei tribunali, non dovranno essere applicabili anche alle sezioni staccate di Corte d'appello? Il Senato non ha certamente presenti tutti i dati necessari per procedere con piena cognizione di causa alla soppressione di dette sezioni, e dove volesse deciderne in massima la soppressione, parmi fosse non solo opportuno, ma conveniente deferirne la facoltà al Governo, che se ne gioverebbe a seconda delle risultanze degli studii che sarebbero iniziati, e dei pareri che avrebbe dai Consigli provinciali, dal Consiglio di Stato e dalla Commissione nominata a sensi dell'articolo 8 della legge in discussione.

Qualunque poi sia la risoluzione a cui intenda venire il Senato, io lo prego vivamente ad approvare l'ultimo comma dell'art. 6, e dare al Governo la facoltà di modificare, secondo le circostanze, le giurisdizioni territoriali delle Corti di appello.

Nelle circoscrizioni attuali vi sono molti inconvenienti ai quali è urgente riparare: vi sono circondari che dipendono da Corti lontanissime, come ad esempio quello di Castelnuovo di Gar-

fagnana che ora dipende dalla Corte di Genova, mentre la sua naturale dipendenza sarebbe da quella di Lucca. Potrei citare parecchi di cotesti esempi, ma non voglio abusare più oltre della cortesia del Senato, persuaso come sono che esso, ove pure intenda conservare le Corti e le sezioni staccate d'appello, così come ora esistono, vorrà dare al Governo i mezzi per togliere dall'attuale circoscrizione delle Corti d'appello gli inconvenienti che vi si riscontrano.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato di una proposta fatta dall'onorevole Chiesi. La proposta è così concepita: « Il Senato, riservando la questione della soppressione delle sezioni distaccate di Corti di appello a tempo più opportuno, passa sull'articolo 6 all'ordine del giorno. »

Interrogo il Senato se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, si alzi.

(È appoggiata.)

Senatore SIOTTO-PINTOR. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Siotto-Pintor domanda la parola su questa proposta?

Senatore SIOTTO-PINTOR. Io mi oppongo assolutamente a quest'ordine del giorno del Senatore Chiesi, perchè dopo di aver egli esposto le ragioni di Perugia, io debbo parlare di Modena, ed intendo di provare che la Corte di Modena debbe, per alte ragioni di politica e per altre che verrò adducendo, essere mantenuta.

PRESIDENTE. Perdoni; io non posso consentire ch'ella parli di alcun'altra proposta, se prima non interrogo il Senato sopra quella preliminare del Senatore Chiesi; non si può discutere il merito quando si propone la questione sospensiva.

Coloro che approvano la proposta....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domanderei la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La proposta del Senatore Chiesi comprende la soppressione di tutto l'articolo 6, su cui si dovrebbe passare all'ordine del giorno. Io vorrei riservata almeno l'ultima parte.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore PANATTONI. L'aveva domandata io prima.

PRESIDENTE. Il Senatore Panattoni intende parlare sulla proposta Chiesi?

Senatore PANATTONI. Ciò che intendo dire ha qualche referenza anche alla proposta Chiesi.

PRESIDENTE. Non basta qualche referenza....

Senatore PANATTONI. Allora non ne fo una questione.

PRESIDENTE. Il Senatore Borgatti ha la parola.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

Senatore BORGATTI. L'onorevole Senatore Finali nel corso del suo grave e facondo discorso...

PRESIDENTE. Permetta; ella deve parlare unicamente....

Senatore BORGATTI. Perdoni, signor Presidente, ma non uscirò dalla questione sospensiva.

L'onorevole Senatore Finali, nel corso del suo grave e facondo discorso, ha, a più riprese, eccitato chi avesse più coraggio di lui a proporre la soppressione di tutte le Sezioni staccate di Corti d'Appello.

Io non intendo di gareggiare di coraggio coll'onorevole Collega ed amico, molto più che in questo momento non lo veggo al suo posto; ma mi permetta il Senato, poichè mi si è fatto più volte l'onore di ricordare alcuni miei studi preparati nel tempo in cui ebbi l'onore di trovarmi al Ministero della Giustizia; mi permetta, ripeto, il Senato, di dichiarare che l'ho avuto io questo coraggio. E se si vuole aver la pazienza di esaminare una mia *Nota*, altra volta citata, ed avente la data dell'8 gennaio 1867, inserita nell'*Appendice*, al secondo bilancio passivo per l'esercizio del 1867, si vedrà che era mio intendimento di proporre l'abolizione appunto di tutte le *Sezioni* staccate di Corte d'Appello, compresa Potenza. Ma cotesta proposta era subordinata a due indeclinabili condizioni; cioè che si dovesse contemporaneamente risolvere la questione capitale della Suprema Magistratura, e fare un nuovo *rimpasto*, se così è lecito esprimermi, di tutte le circoscrizioni, e specialmente di quelle riguardanti i territorii giurisdizionali rispettivi delle Corti d'Appello, i quali, come osservò saviamente l'onorevole signor Ministro, non possono restar come sono. Nè era mio questo criterio direttivo; ma io l'avevo dedotto da quella Commissione parlamentare, che ebbe nome *dei Quindici*, la quale nei primordi della IX Legislatura si fece a studiare la risoluzione delle questioni delle economie sotto un aspetto complessivo, facendole cioè derivare da un insieme di riforme, anzichè da speciali provvedimenti.

Imperocchè avviene delle circoscrizioni quello che accade delle riforme, le quali, quando sono fatte empiricamente secondo il bisogno del momento, e quasi, direi, a colpi di falchetto, nuocciono anzi che giovare al governo della cosa pubblica e alle stesse finanze; obbligano quasi sempre a rifare il già fatto; perturbano maggiormente interessi personali o locali, e creano generale malcontento.

Ed infatti, quando nel 1865 furono dati i pieni poteri per modificare le circoscrizioni giudiziarie parzialmente ed a spizzico, non si trovò un Ministro che avesse il coraggio di usare di quei poteri. Tanto è vero che le circoscrizioni parziali presentano difficoltà maggiori di una riforma generale di tutte le circoscrizioni. Poichè in una riforma generale si ha modo di provvedere con dei compensi, aggiungendo ad una parte quel che si toglie dall'altra.

Laonde, la Commissione parlamentare sullodata, facendo tesoro della esperienza, e volendo ad un tempo rendere omaggio ai voti che si erano pronunciati in tutti i collegi elettorali per la IX Legislatura, proponeva prima di tutto che le circoscrizioni giudiziarie dovessero coordinarsi alle circoscrizioni così dette *amministrative*; che si dovessero ridurre le Corti d'Appello ed abolire tre delle attuali *sezioni staccate*, subordinando tutto questo alla risoluzione della questione della Suprema Magistratura, alla quale mette capo, e dalla quale, com'è elementare, dipende tutta la materia delle competenze e delle circoscrizioni.

Convinto che solo con questo criterio direttivo e complesso si possa riuscire ad una soluzione sapiente ed efficace di ogni questione concernente le riforme e l'ordinamento delle circoscrizioni, avevo nella *Nota* che ho indicata superiormente, espresso, come già accennai, il mio fermo convincimento di proporre l'abolizione di tutte le sezioni staccate di Corte d'Appello, subordinando però quest'abolizione alla soluzione della questione della Suprema Magistratura, e ad un rimpasto dei territorii circoscrizionali di ciascuna Corte d'Appello.

Io sperava così di attenuare le difficoltà che si oppongono all'abolizione di tutte le sezioni suddette.

Da un lavoro statistico e comparativo, che deve esistere al Ministero della Giustizia, e che fu compilato da due funzionarii di quel Ministero, i quali sono ora due distinti Procuratori

generali del Regno, i signori Robecchi e Cesarini, risulta che il numero delle Corti d'Appello in Italia, avuto riguardo particolarmente ai mezzi di comunicazione, non è proporzionalmente esuberante, in confronto della Francia e perfino del Belgio.

Laonde, io credo che se dovesse prevalere il sistema francese dei due gradi, il numero delle Corti d'Appello sarebbe piuttosto da aumentarsi che da diminuirsi.

Aggiungerò, o Signori, che il sistema dei due gradi, com'è oggidì, ha questo inconveniente, che la *regiudicata* manca non di rado del suo necessario fondamento di presunzione di verità, quando nasce dalla minoranza dei giudicanti.

E quindi rimane sempre a vedersi se non convenisse, per ovviare a questo gravissimo sconcio, istituire i giudici singolari in prima Istanza.

D'altra parte, i giudici singolari in prima Istanza diventerebbero necessari, almeno per rispetto ai contribuenti, se la questione della Suprema Magistratura dovesse risolversi, come alcuni opinano, nel senso di stabilire le terze Istanze regionali, sovrapponendovi una quarta Magistratura nell'interesse esclusivo della legge.

E opportunamente l'onorevole Ministro Guardasigilli diceva nella discussione generale, che anche a suo giudizio le circoscrizioni delle Corti d'Appello avevano una dipendenza dalla questione della Suprema Magistratura.

Per le quali cose tutte, vede il Senato come le questioni toccanti le circoscrizioni siano complesse, e per ciò che riguarda le circoscrizioni giudiziarie, mettano capo tutte quante alla questione della Suprema Magistratura e da essa dipendano.

Riportandomi, del resto, a quanto ebbi l'onore di esporre nella discussione generale, e a ciò che assai meglio di me ha dimostrato l'onorevole Senatore Chiesi, dichiaro di appoggiare il suo ordine del giorno.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io appoggio l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Chiesi. Ma poiché si sono dette alcune ragioni, le quali potrebbero far impressione sopra l'animo dei Senatori e impedire che quell'ordine del giorno venga accettato, mi permetta il Senato che io

dica poche parole intorno a quell'art. 6, per cui si è tanto ragionato in quest'Aula.

L'onorevole Ministro è ricorso ad una ragione, la quale veramente parrebbe evidente: egli dice: vi sono delle sezioni, le quali sbrigano un numero di affari maggiori e forse più importanti di quelli delle Corti d'appello; è certo però che queste sezioni, essendo staccate, sono come membri avulsi dal capo, e perciò mancanti d'autorità, e non è quindi senza ragione che se ne domanda l'abolizione.

Io faccio osservare all'onorevole Ministro, che questa ragione poi non ha tutto il fondamento, perchè egli che è tanto versato nella storia della legislazione, sa che la Corte di Cassazione fu dapprima in Francia composta di varie sezioni, le quali si trasferivano dall'una all'altra località onde la giustizia fosse sempre vicina ai contendenti. D'altra parte le Corti d'Assise non sono una specie di stralcio delle Corti d'Appello?

D'altronde il Presidente, il quale regge principalmente la Corte d'Assise, è preso dalla Corte di Appello. Ma, lasciamo cotesto; e qui io dichiaro, o Signori, che sono stato sempre avversario di quell'accentramento accanito, per cui si vorrebbe togliere ogni vita locale alle membra e portar il sangue al capo, per guisa che si muoia di apoplezia.

Facciamo che le diverse parti del paese abbiano una certa vita locale. In Italia sono ormai 13 anni che non si trova mai tregua. Le sue permutazioni sono come quelle della fortuna. Nessuno è sicuro, ogni posizione è in pericolo. Fermiamoci una volta, ora che l'Italia è fatta!

Io appoggio quindi l'ordine del giorno dell'onorevole Chiesi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Chiesi, di cui ho data lettura.

Coloro che l'approvano, vogliano sorgere.
(Approvato.)

Si passa alla discussione dell'articolo 7.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ci sarebbe da votare il secondo comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Perdoni, io ho letto di nuovo l'ordine del giorno del Senatore Chiesi, ed avendo ella fatto l'invito che lo limitasse alla prima parte dell'articolo, attendevo precisamente che l'onorevole Chiesi modificasse la sua proposta; ma egli disse che manteneva il suo

ordine del giorno quale lo aveva proposto. Non essendosi fatta veruna osservazione, quell'ordine del giorno colpisce tutto l'articolo, e non v'è più luogo ad altra proposta.

Si passa all'articolo 7.

« I Tribunali civili e correzionali saranno in numero non minore di centotrenta.

» Le Preture saranno in numero non minore di mille seicento. »

È aperta la discussione.

L'onorevole Ministro, accetta la proposta della Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando alla Commissione se non vuol mettere un massimo, e vuol limitare il solo minimo?

Senatore VACCA, *Relatore*. Dirò perchè la Commissione ha creduto di prefinire il massimo, ed il minimo no: è per una ragione semplicissima e giustissima. Prefinire il minimo significa imporre dei limiti alla facoltà sconfinata del Ministro; e noi allora abbiamo creduto appunto il limite massimo che trovavamo nel progetto ridurlo al minimo. Non abbiamo creduto poi di vincolare il Ministro Guardasigilli siffattamente da prescrivergli anche il massimo, perchè questo può essere lasciato alla estimazione che può fare con maggiore competenza il Ministro Guardasigilli.

Sono queste le considerazioni per le quali la Commissione fu indotta a rettificare per questa parte l'articolo del progetto ministeriale, e mantiene ancora la sua variante.

PRESIDENTE. L'onorevole Finali è iscritto pel primo per parlare sull'articolo 7; ma non essendo presente, do la parola all'onorevole Panattoni che l'aveva già domandata: intende ella parlare sull'articolo 7?

Senatore PANATTONI. Sì, Signore.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Prego il Senato a permettermi di fare poche e brevi osservazioni, inquantochè mi costringe necessità di rimettermi veramente alla saviezza di lui sul rimanente di questa legge. Io sono forzato ad assentarmi: e depositerò sul banco della presidenza una domanda di congedo; pertanto, prima mi sia permesso di dire quale è il concetto che io avrei manifestato nel seguito della discussione.

Questo concetto posso esprimerlo sull'articolo settimo, che parla della riduzione delle

Preture e dei Tribunali. Per verità, io credo che quando la questione si riduca semplicemente ad una riduzione di Tribunali e Pretori, senz'chè si possa neppur fare ciò a cui rassegnavasi l'onorevole Guardasigilli, vale a dire, a correggere talune circoscrizioni, io domanderei se, non essendo altrimenti permessa neppure questa piccola ortopedia, sia il momento di venire ad una diminuzione e perturbazione del servizio giudiziario. Io confesso, mi sia lecito il dirlo, che quando ho avuto l'onore di rispondere al signor Presidente, che quanto chiedeva di dire avrebbe avuto qualche relazione con l'articolo sesto, non ero lontano da appoggiare la transazione del signor Ministro, che cioè ci limitassimo appunto a quelle correzioni, a quelle modificazioni a cui allude l'ultima parte dell'articolo predetto. Questo concetto io lo credeva bastantemente ragionevole; e lo trovavo anche opportuno per alcune Preture di cui conosco l'accavallamento.

Ma siccome ciò non è altrimenti possibile, io inviterei l'onorevole signor Ministro a riflettere nella sua saviezza, se convenga impegnare il Senato nella diminuzione dei tribunali e delle preture, o se piuttosto questa materia debba essere rinviata a migliori studi, affinchè l'onorevole Guardasigilli possa presentarci un progetto speciale. Io sarei di questo parere; ma il Senato faccia quello che crederà nel senno suo.

Però, Signori, se voi vi impegnerete nella riduzione del numero dei tribunali, avvertite che bisogna cominciare dal ponderare quanto sia da farsi relativamente alle Preture; imperocchè la riduzione di queste andrebbe connessa col mutamento delle loro competenze. Ma codesto mutamento si collega assolutamente con la riforma dei tribunali; e non potrete, o Signori, deliberare sulla riduzione dei tribunali, se prima non determinate qual sarà il lavoro che le preture riverseranno su di essi.

Rispettando il parere altrui, io sono profondamente convinto che tutta la giurisdizione ampliata che si vorrebbe dare ai pretori, sia carico che non possa affidarsi all'universalità dei medesimi.

Se questa materia si riserva ad altre deliberazioni, come parrebbe conveniente dopo l'esito dell'articolo 6, ne avverrà che il signor Ministro Guardasigilli si troverà in grado di ricomporre meglio questa materia; e porterà un progetto a cui io pure mi farò pregio di au-

gurare un esito più agevole, e più soddisfacente.

Se peraltro il Senato entra nella riforma dei territori e delle competenze, io lo prego di andare adagio. È bene che per ora sia ampliata poco la competenza correzionale dei pretori e punto la civile; e massime se queste competenze si dovessero ampliare per tutti. Vediamo un poco, alla prova, che cosa potrebbero fare i pretori; i quali, essendo già nell'imbarazzo, se li carichiamo di altra materia, chi sa poi come potranno riuscirvi.

Vi sono alcune materie correzionali, sulle quali non esiterei ad accordare ai pretori la facoltà di giudicare p. e. sul vagabondaggio e sui furti, fino a una data somma e a una data pena, che limiterei, come diceva l'onorevole Senatore Castelli, a sei mesi di carcere; ma non consentirei che conoscessero di altre e più difficili imputazioni. Nè mi si dica: se non avete gran fede, fino ad un assetto novello delle preture, nel buon esito dell'aumentata competenza pretoriale, come mai consentite che ciò possa farsi a carico degli'imputati di vagabondaggio e di furto? Signori; la risposta è facile. Nei delitti subitanei, ed in quelli che derivano da impeto di affetto, vi è una parte di disgrazia, e il giudicabile merita di essere tutelato più che coloro i quali comparirebbero davanti i pretori come già sospetti per vagabondaggio e per furto.

PRESIDENTE. Permetta onorevole Panattoni, ma mi pare ch'ella entri in un tema diverso da quello di cui si occupa il Senato.

Senatore PANATTONI. Scusi, signor Presidente; non è così. Io diceva appunto, che non si riducesse il numero delle preture, poichè dando ad esse un modico aumento di giurisdizione, non si vedesse qual prova esse farebbero, e specialmente se la totalità dei pretori deve ottenere questo incremento di facoltà. Con queste poche parole io ho esaurito il tema propositomi: e sono pago di aver anche dimostrato che non mi scostavo dal concetto dell'onorevole signor Presidente, imperocchè il mio discorso si collegava colla riduzione dei Tribunali. Pertanto, o lasciamo a miglior tempo questo lavoro, o limitiamo la riforma per vedere se la prova sarà soddisfacente.

Anche in quanto ai Tribunali, io pregherei, che se ne sospendesse la diminuzione; e riformato discretamente il servizio pretoriale, si

vedesse che cosa ne risulterebbe sul lavoro dei Tribunali. Io bramo una prova, e la mia ragione è questa: di agire in via sperimentale. Il signor Ministro e la Commissione hanno saviamente avvertito, che non si può dare tutta la istruttoria ai Pretori; che bisogna che le cause correzionali siano preparate nei Tribunali. Quindi vediamo qual sarà il lavoro per i Giudici istruttori, e per le Camere di Consiglio. Vediamo ancora quale sarà la fatica nuova derivante dalla complicata corrispondenza colle Preture. Ed infine io temo che andrà crescendo, sotto un rapporto, quello che si scema sotto l'altro; imperocchè gli appelli dalle sentenze pretoriali faranno crescere assai le occupazioni dei Tribunali.

Ecco il perchè io raccomando che anche questo articolo 7, dopo il mal esito dell'articolo 6, sia ripreso in migliori considerazioni dal signor Ministro, affinchè non c'impegniamo a fare innovazioni le quali possano piuttosto pregiudicare che migliorare l'ordinamento giudiziario.

Signori, con quanto ho detto ho espresso abbastanza le mie poche e brevi considerazioni. Non intratterrò maggiormente il Senato. Faccia egli quello che nella sua saviezza crederà di meglio.

Peraltro, terminando, devo rivolgermi particolarmente all'onorevole Guardasigilli. Egli stesso ci disse: facciamo ciò che è facile, facciamo ciò che è utile, facciamo ciò che è urgente; ed in tutto questo mi è sembrato di trovarmi d'accordo con lui. Egli disse di più: se vedo sorgere nella discussione degli articoli qualche tempesta, se vedo ripresentarsi quel rischio per cui era stato presentato il mio ordine del giorno, io preferirò di tagliare corto, e sospendere ogni questione che potesse riuscire lunga e pericolosa. Ora, l'esperimento dei giorni passati ci ha illuminati abbastanza sulla piega di queste discussioni; perciò il senno del signor Ministro rifletta a quello che è accaduto; rifletta a quello che accade anche oggi: e, con quel sentimento di amore che ha pel paese, tutto ciò che non può ottenersi adesso, abbia il merito di riserbarlo a tempo migliore.

PRESIDENTE. Fa ella qualche proposta?

Senatore PANATTONI. No, mi rimetto al senno del Senato e all'esperienza del signor Ministro.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola non per entrare nella discussione di quest'articolo, sia in quanto esso si attiene al principio generale della circoscrizione, sia in quanto al numero dei tribunali e delle preture che si propone di sopprimere.

La mia proposta è molto modesta, ed è subordinata naturalmente alla votazione che avrà luogo sulla prima parte dell'articolo.

Intanto ne parlo ora, perchè il Ministro ha per il primo sollevata la questione, che del resto è più di forma che di sostanza; e la Commissione, per l'organo del suo Relatore, ha dichiarato di tener fermo alla redazione da lei adottata.

Per verità, leggendo l'art. 7 così come è scritto dalla Commissione, la medesima impressione che è sorta nell'animo del signor Guardasigilli, è sorta anche nell'animo mio; intendo parlare della parte dell'articolo, dove si sopprime la parola *maximum*, ossia il termine ultimo al quale possa giungere il numero dei tribunali e delle preture che debbono rimanere.

Mi permetta l'onorevole Relatore della Commissione che io dichiaro, che le ragioni da lui addotte non mi hanno convinto, perchè se si stabilisse solamente un minimo senza fissare il massimo, non solo noi diamo balia al signor Ministro di lasciare le cose come stanno, ma facciamo qualche cosa di più; gli diamo la facoltà di aumentare anche il numero esistente attualmente.

Ora, io credo che con la legge che facciamo, non si voglia far rimanere all'arbitrio del signor Ministro il numero al quale possono arrivare i tribunali e le preture. Intanto noi prefiggiamo un termine di riduzione, e lasciamo in bianco quello dell'aumento.

Convengo che l'onorevole Ministro De Falco, il quale propone una riduzione, non si farà certo ad accrescere i tribunali e le preture; ma le leggi non è d'uopo che lo dica non si fanno per i Ministri i quali debbono nel momento eseguirle, ma si fanno anche per i successori.

Or chi ci assicura che un altro Ministro abbia i medesimi concetti dell'attuale? Poniamo per esempio, se divenisse Ministro l'onorevole mio amico il Senatore Conforti. Ebbene, voi l'avete udito poc'anzi; egli, opponendosi ad ogni specie di soppressione, va all'idea di un grande decentramento. Io non so che cosa farebbe per attuare questo suo concetto; ma certamente

non vorrei lasciargli la facoltà sconfinata di accrescere i Tribunali e le Preture, siccome gli accorda l'articolo della Commissione. E però, pregherei la Commissione, che prefigga quel numero che crederà opportuno; ma che il Ministro sappia fin dove può andare, fino a qual punto può ridurre il numero dei Tribunali e delle Preture, e fino a qual punto può lasciarli sussistere od aumentarli.

Non lasciamo questa questione nell'ignoto, e per conseguenza nell'arbitrio del potere esecutivo; tanto più che nel progetto ministeriale si riscontrano i due termini, il *minimum* ed il *maximum*, ed ogni buona logica consiglia che così si faccia.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Castelli ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. L'aveva chiesta prima io.

PRESIDENTE. Ella l'avrà dopo, ora ha la parola l'onorevole Castelli.

Senatore CASTELLI E. Io pure riconosco col l'onorevole De Filippo che la redazione di quest'articolo, come è stata suggerita dalla Commissione, darebbe luogo ad inconvenienti, in quanto che, mentre stabilisce che non possa la riduzione farsi oltre un certo numero, non fissa poi il massimo che non si deve eccedere; dal che potrebbe derivare che appunto, come accennava l'onorevole De Filippo, non l'attuale Ministro di Giustizia, ma un altro che dovesse attuare queste circoscrizioni, conservasse, tali e quali stanno, Preture e Tribunali, e ne avverrebbe niente meno che questo, che mentre noi studiamo se si possa aumentare lo stipendio dei Pretori e di altri Giudici senza aggravare le finanze dello Stato, ci esporremo al pericolo di non ottenere l'intento, perchè l'aumento di stipendio non potrebbe più effettuarsi per mancanza della divisata economia.

E non credo neppure che convenga, come parmi abbia proposto l'onorevole De Filippo, che si stabilisca una cifra determinata oltre la quale non si possa andare, perchè, attualmente forse che il Ministro della Giustizia, la Commissione e il Senato sono in condizione di stabilire una cifra assoluta? Ciò è impossibile. Sarà solo dai lavori che si intraprenderanno per mezzo delle Commissioni che sono indicate nell'articolo ottavo, che si potrà stabilire il numero assolutamente indispensabile di tribunali e di preture, perchè la giustizia funzioni rego-

larmente; in conseguenza è necessario che si lasci una latitudine di due termini entro i quali debba stare la circoscrizione.

Io quindi proporrei un emendamento all'articolo 7, in questo senso:

« I Tribunali Civili e Correzionali saranno in numero non minore di 130, e non maggiore di 140. Le preture saranno in numero non minore di 1600 e non maggiore di 1650. »

Quanto al *minimum* io ho tenuto le due cifre suggerite dalla Commissione, e non ho fatto altro che aggiungere il limite massimo, lasciando al Governo una latitudine di 10 tribunali e di 50 preture.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Castelli di voler far passare la sua proposta al banco della Presidenza.

Non vedendo presente il Senatore Conforti, do la parola al Relatore della Commissione.

Senatore VACCA, *Relatore*. Mi duole di non essere stato felice abbastanza per fare ben comprendere il concetto della Commissione, e l'emendamento che essa ha introdotto nel progetto ministeriale; lo ripeterò ancora una volta. La Commissione si propose un doppio scopo. Intese primamente di attenuare e restringere ancora il *minimum* della riduzione. E difatti nel progetto ministeriale si legge che il numero dei Tribunali non è minore di 110, e non è maggiore di 130; la Commissione invece, anche abbondando di maggior circospezione in questo grave fatto della riduzione dei tribunali civili e correzionali, ha creduto di portare il *minimum* a 130.

Non credette per l'appunto la Commissione di fissare un altro limite estremo al massimo, perchè in verità ci pareva cosa strana che in un tema proprio di riduzione di tribunali, fosse il caso di prefiggere anche il *maximum*, nè potevamo comprendere e persuaderci come il Ministero, persuaso della necessità di venire alla riduzione dei Corpi giudiziari, avesse potuto desiderare che gli si prefiggesse anche il limite del *maximum*, e fossero tolte di mezzo le facoltà straordinarie che con questa legge il Ministero vien chiedendo.

Io domando: forse che un qualunque Ministro Guardasigilli sarà impedito, in vista dei nuovi bisogni della Giustizia, di ampliare il numero dei tribunali? E se il facesse, e sicuramente senza dipendere dal potere legislativo, potrebbe egli incorrere in responsabilità?

Ecco allora una ragione di più, la quale viene in sussidio del concetto della Commissione, e quando l'onorevole Senatore Castelli anch'egli si preoccupava di questo dubbio, egli stesso comprendeva come non fosse opportuno di fissare il *maximum*; per cui non comprendo come egli abbia poi creduto di rettificare solamente le cifre del *maximum*, e con un tal vincolo che la Commissione per verità non potrebbe assolutamente accettare.

Io voglio sperare che queste spiegazioni valgano a ben chiarire quale fosse il concetto della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parrà singolare che io debba fare osservazioni sopra una proposta che darebbe al Ministero più larghi poteri: eppure è così; il Ministero deve pregare il Senato di restringere un po' più questi poteri; ed è naturale questa mia preghiera, perchè le leggi si fanno anche per l'avvenire.

Permetta l'onorevole mio amico Senatore Vacca, che io gli domandi quale sarebbe il risultato della proposta della Commissione.

Approvato quest'articolo come è proposto, i tribunali civili e correzionali saranno in numero non minore di centotrenta, e le preture in numero non minore di mille seicento; ma se, o Signori, domani venisse un Ministro il quale volesse portare i tribunali a 200 e le preture a 2000, violerebbe forse la legge? No davvero; perchè la legge mentre gli dà facoltà di mutare le circoscrizioni, non fissa che un *minimum* di tribunali e di preture; ed una volta che abbia ritenuto questo *minimum*, può andar oltre liberamente. Il Governo, nel progetto che discutiamo, domanda un potere assai ristretto. Se volete ampliarlo, fatelo; ma mi pare conveniente che sia stabilito un *minimum* ed un *maximum* che serva al Governo stesso di guida nella formazione della nuova circoscrizione.

PRESIDENTE. Invito il signor Ministro di Grazia e Giustizia a voler dichiarare se accetta la proposta del Senatore Castelli, la quale ha lo scopo di allargare i limiti *pur determinandoli*, della facoltà da accordarsi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anche col *maximum* portato dalla proposta dell'onorevole Castelli, si viene ad accordare al Ministro molto di più di quello che domandava.

Senatore GIOVANOLA. Allora mantenga il signor Ministro la sua proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Appunto per questo, io pregherei il signor Presidente a porre ai voti prima la proposta ministeriale.

PRESIDENTE. Precisamente per questo ho interpellato il signor Ministro, perchè non si sapeva bene se intendesse di aderire alla proposta del Senatore Castelli; ma non avendovi aderito, è certo che prima della proposta ministeriale devono porsi in votazione gli emendamenti.

Il Senato sa che intorno all'articolo 7 abbiamo tre testi; il primo del Ministero ed è così espresso:

« I tribunali civili e correzionali saranno in numero non maggiore di 130 e non minore di 110.

» Le preture saranno in numero non maggiore di 1550 e non minore di 1500. »

Abbiamo un emendamento proposto dalla Commissione che dice: « I tribunali civili e correzionali saranno in numero non minore di 130. Le preture saranno in numero non minore di 1600. »

Poi abbiamo la proposta dell'onorevole Senatore Castelli, di cui il Senato ha inteso la lettura e che è conforme a quella del Ministro non differendo che nelle cifre.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione.

Coloro che lo approvano, vogliano sorgere.
(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Castelli, che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti la proposta ministeriale di cui ho dato lettura.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora possiamo riprendere l'articolo 5° potendo essere modificato conforme all'esito degli articoli 6 e 7.

« È data al Governo del Re facoltà di fare con Decreto Reale una nuova circoscrizione giudiziaria del Regno entro un anno dall'attuazione della presente legge ».

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Mi pare che sarebbe più esatto il sostituire, in quest'articolo, la parola

pubblicazione alla parola *attuazione della presente legge*; perchè l'attuazione dipende da fatti successivi e indeterminati.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione accetta questa sostituzione?

Senatore VACCA, *Relatore*. Sì, Signore.

PRESIDENTE. Non dissente il Ministro?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. No, Signore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo colla variante proposta dall'onorevole Castelli. L'articolo dice così:

« È data al Governo del Re facoltà di fare con Decreto Reale una nuova circoscrizione dei Tribunali e delle Preture del Regno entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 8.

« Per la esecuzione dei precedenti articoli saranno uditi i Consigli Provinciali, il Consiglio di Stato ed una Commissione nominata con deliberazione del Consiglio dei Ministri.

» I Consigli Provinciali saranno convocati per questo oggetto entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge e dovranno, entro due mesi dalla convocazione, trasmettere al Ministro della Giustizia le loro deliberazioni. »

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. La Commissione, a proposito di questo articolo, ha emesso un voto e manifestata una opinione. Io non potrei riprodurre l'opinione della Commissione ed il suo voto con parole meglio appropriate di quelle che ha adottato l'egregio mio amico e Collega Senatore Vacca: chiedo pertanto il permesso di ricordarle al Senato:

« Accettando da ultimo la Commissione l'articolo 8 del progetto, in quanto concerne i modi tracciati per la esecuzione delle circoscrizioni giudiziarie, reputa opportuno significare il voto che nel seno della Commissione nominata per deliberazione del Consiglio dei Ministri, si abbiano a comprendere rappresentanti speciali delle due Isole di Sardegna e di Sicilia, siccome i più competenti ed informati delle condizioni materiali dei luoghi. Pare altresì alla Commissione che nell'ordine dei Corpi consultivi da interrogare, l'ultima parola debba spettare al Consiglio di Stato in omaggio alla maggiore autorità sua. »

Comincerò dal *parere*, il quale non importerebbe altro che una semplice trasposizione di parole; e mentre nell'articolo del progetto ministeriale, accettato dalla Commissione, è detto che: *saranno uditi i Consigli Provinciali, il Consiglio di Stato ed una Commissione nominata con deliberazione del Consiglio dei Ministri*, proporrei che invece si dicesse: « saranno uditi i Consigli Comunali e Provinciali, una Commissione nominata con deliberazione del Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato. »

Non credo di aver bisogno di molte parole per dimostrare la ragionevolezza di questa trasposizione. Secondo le nostre leggi, il Senato sa meglio di me, che il Consiglio di Stato è il primo Corpo consultivo dello Stato, col parere del quale il Governo regola e scioglie i maggiori problemi di amministrazione.

Per quanto rispettabile possa essere una Commissione nominata con deliberazione del Consiglio dei Ministri, io non credo che debba derogarsi al prescritto della legge, e che il Consiglio di Stato debba essere sentito prima di questa Commissione; in altri termini io non credo conveniente che il parere del Consiglio di Stato sia sottoposto all'esame, al controllo, al sindacato di una Commissione per quanto rispettabile essa sia. Quindi io proporrei la semplice trasposizione di parole dianzi espressa.

In quanto al voto dalla Commissione manifestato, io dirò che le guarentigie stabilite in questo articolo possono rassicurare anche i più timorosi contro il pericolo dell'arbitrio ministeriale.

In una delle precedenti sedute rispondendo all'onorevole Senatore Panattoni, accennai appunto a queste guarentigie, le quali tracciano al Governo la via che dovrà seguire nel procedere a queste circoscrizioni.

La Commissione ha espresso il voto che in questa Commissione speciale da crearsi con deliberazione del Consiglio dei Ministri, fossero rappresentate le due principali isole, la Sicilia e la Sardegna, perchè, procedendo ad una nuova circoscrizione, bisogna fare il possibile, onde non si rinnovino gl'inconvenienti che si sono verificati pur troppo nella circoscrizione fatta nel 1859 e poi mantenuta nella legge successiva del 1865.

Io non abuserò della pazienza del Senato; conoscitore del mio paese, delle sue condizioni materiali e morali e del come procede l'am-

ministrazione della giustizia in certi circondari appunto per la viziosa circoscrizione, mi limiterò solo a dire che essa fu fatta da chi, non esito punto a dirlo, non solo non conosceva praticamente le condizioni topografiche della Sardegna, ma non si dette neppur la pena di guardare la sua carta geografica.

Se per poco l'avesse guardata, si sarebbe avveduto che mentre il circondario di Lanusei è posto a levante dell'Isola, la città di Oristano è quasi sulla spiaggia del mare di ponente; sicchè tra Lanusei ed Oristano sta tutta l'ampiezza della Sardegna, ed invece di aggregare il primo al secondo, e far giudicare dalle Assise di questo gli imputati di quello, avrebbe veduto che il capoluogo di Cagliari, situato a mezzogiorno, era il punto intermedio tra i due estremi, ed il meglio appropriato.

Non sarebbe allora avvenuto lo sconcio (e credo basti il citare fra moltissimi altri quest'unico) che un dibattimento criminale di somma importanza, tenutosi tre anni or sono avanti la Corte d'Assise d'Oristano contro accusati del circondario di Lanusei, con testimoni e parecchi giurati del circondario medesimo, ha costato alla finanza parecchie migliaia di lire, quando avrebbe potuto farsi a Cagliari colla sola spesa di alcune centinaia.

Egli è per queste ragioni che la Commissione fa voti perchè nella Commissione speciale di cui parliamo, siano comprese persone pratiche, persone competenti, che conoscano le condizioni materiali e morali della Sardegna e della Sicilia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le savie osservazioni dell'onorevole Senatore Serra, mi fanno sempre più deplorare che si sia tolta da questa legge la facoltà che domandava il Ministero, per poter meglio provvedere alla circoscrizione anche delle Corti d'appello; perchè quegli inconvenienti che egli deplorava non si verificano solamente nella Sardegna, ma si verificano altresì in altre Corti; e sarebbe stato provvido consiglio, se, togliendo occasione da questa legge, si fosse cercato di accomodare un po' meglio il territorio delle varie Corti, anche conservando le sezioni staccate. Se vi sarà mezzo di introdurre nella legge

una disposizione a questo proposito, io ne ringrazierò il Senato.

In quanto poi alle altre osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Serra, per parte mia, se egli non ne fa oggetto di una proposta speciale, prometto a nome del Governo, che saranno interpellate le persone del luogo per tutti quegli schiarimenti che possono essere necessari, e farò io stesso parte della Commissione.

Consento coll'onorevole Serra, e ne avrei fatto io stesso la proposta, che il Consiglio di Stato sia interpellato per l'ultimo.

Quello che l'onorevole Senatore Serra lamenta, fu un errore materiale incorso nel progetto e sfuggito pure all'esame della Commissione:

Egli lo ha opportunamente rilevato e sarà rettificato; di più, per maggiore sicurezza di quest'opera difficilissima, oltre ai Consigli Provinciali, credo sia utile che s'interrogino anche le Corti di appello intorno alle circoscrizioni dei tribunali e delle preture. Crederei quindi che l'articolo 8, dovesse essere compilato così.

« Per l'esecuzione dei precedenti articoli saranno uditi i Consigli Provinciali, le Corti di Appello, una Commissione nominata con deliberazione del Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato.

» I Consigli Provinciali ecc. »

Prego perciò il Senato ad approvare l'articolo coll'accennata modificazione.

PRESIDENTE. Prego l'onor. signor Ministro di far tenere per iscritto la sua modificazione alla Presidenza.

Il Senatore Serra ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Io ringrazio il signor Ministro della benevola accoglienza che ha voluto fare alle mie osservazioni. Io non faccio proposta specifica alcuna; mi bastano le parole dell'onorevole signor Ministro, ne prendo atto, e sono sicuro che saprà mantenerle.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

Secondo la proposta ministeriale esso sarebbe così concepito:

« Per la esecuzione dei precedenti articoli saranno uditi i Consigli Provinciali, le Corti d'Appello, una Commissione nominata con deliberazione del Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato.

» I Consigli Provinciali saranno convocati per questo oggetto, entro quindici giorni dalla

pubblicazione della presente legge e dovranno, entro due mesi dalla convocazione, trasmettere al Ministro della Giustizia le loro deliberazioni. »

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 9. Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari, che spedisce ciascun tribunale e ciascuna pretura, della popolazione sulla quale è esercitata la giurisdizione, come pure di quella del Comune, in cui è, o dovrà essere stabilita la sede, della distanza delle sedi fra loro, della facilità dei mezzi di comunicazione, delle condizioni economiche e topografiche e di altre simili circostanze. »

(Approvato.)

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Io vorrei proporre una aggiunta all'articolo 5 che è già stato votato.

Coll'articolo 5, è data facoltà al Governo del Re di fare con Decreto Reale una nuova circoscrizione giudiziaria dei tribunali e delle preture.

Io desidererei che a questa disposizione si aggiungesse il comma seguente:

« Potrà anche essere modificata, secondo le circostanze, la giurisdizione territoriale delle Corti di Appello esistenti. »

PRESIDENTE. Ella riproduce una parte dell'articolo 6, sopra il quale il Senato ha già deliberato.

Senatore CASTELLI E. Sì; ma dirò, che nelle tornate scorse si era messa ai voti una proposta, che fu respinta, colla quale i vice-pretori, gli avvocati, i procuratori ed i notari dovevano essere assoggettati ad un esame per potere aspirare alla carica di Pretori. Ciò non ha impedito che dopo questa votazione si sia messo a partito l'istessa proposta sottraendone i vice-pretori. Anche questa seconda proposta è stata respinta. Si è fatta una terza proposta, vale a dire, che sottraendo dall'obbligo dell'esame i vice-pretori e gli avvocati, vi si assoggettassero i soli procuratori ed i notari. Questa proposta è stata accolta; dunque la reiezione dell'intero articolo che in origine era stato presentato, non fu d'impedimento, a che, ridotto a

minimi termini, venisse una terza volta messo ai voti.

Che cosa chiedo io? Il Senato ha rigettato tutto l'articolo 6; quindi, secondo i precedenti del Senato, sarebbe lecito a me di proporre che attualmente si votasse il solo comma, perchè il Senato può aver rigettato l'intero articolo qual era stato presentato, ma con ciò non ha detto che se venisse presentato il solo comma lo avrebbe egualmente rigettato; quindi si può di nuovo interpellare l'intenzione del Senato.

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole Senatore Castelli.

Quelli che vogliono fare adottare una parte di un articolo, ne chiedono a tempo opportuno la divisione.

Qui nessuno chiese la divisione dell'articolo che fu posto ai voti per intero e rigettato.

Senatore CASTELLI E. Il Senato ha rigettato l'intero articolo, ma non ha escluso l'adozione di una parte di questo.

PRESIDENTE. Ella propone l'adozione di una parte dell'articolo rigettato nei termini identici; io credeva che facesse una proposta diversa; non so se il Senato le permetterà di tornare su quest'articolo.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Castelli per continuare il suo discorso.

Senatore CASTELLI E. Il Senato, l'ho già detto e lo ripeto, ha rigettato un articolo che comprendeva tutte le categorie degli aspiranti al posto di Pretore.

Si è fatto proposta di restringere quell'articolo, e il Senato lo ha di nuovo votato.

Qui è il caso identico, il Senato ha rigettato l'intero articolo ed io propongo che sia interpellato soltanto sopra una parte del medesimo.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Io oppongo la questione pregiudiziale, dichiarando che non avrei votato l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Chiesi, se non si fosse trattato di escludere l'intero articolo 6. Ma la modificazione della giurisdizione territoriale di ciascuna Corte d'Appello, trae seco necessariamente la questione delle sezioni distaccate. Per la qual cosa non si potrebbe ammettere la facoltà del Governo

di modificare le circoscrizioni delle Corti d'Appello, senza comprendere implicita, in siffatta facoltà, anche quella di toccare le sezioni sud-dette. E ciò sarebbe in contraddizione coll'ordine del giorno testè votato; adottando il quale, il Senato non può non aver voluto mantenere impregiudicata ogni questione concernente la circoscrizione attuale delle Corti d'Appello, siccome quella, che, anche a confessione dell'onorevole Ministro, è *in certo modo* dipendente dalla quistione della Suprema Magistratura.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Senatore Borgatti.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

Si procede alla contro-prova essendo dubbio l'esito della prima votazione.

Coloro i quali non ammettono la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Borgatti, vogliano sorgere.

(Dopo prova e contro-prova la proposta è approvata.)

Si passa alla discussione dell'articolo 10.

« Sarà pure determinato con decreto reale, udita la detta Commissione, il numero dei funzionari che dovranno essere addetti ai tribunali, alle preture ed agli uffici del Pubblico Ministero. »

Si sopprimono come si è detto le parole: *alle Corti.*

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Sull'articolo 10 vorrei introdurre un'aggiunta: che si udisse cioè, oltre la Commissione, la Corte di appello, trattandosi di funzionari di tribunali e di preture; quindi vorrei si dicesse: « Sarà pure determinato con decreto reale, udite le Corti di appello e la detta Commissione, il numero dei funzionari che dovranno essere addetti ai tribunali, alle preture ed agli uffici del Pubblico Ministero. »

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Mirabelli?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE. Il Relatore della Commissione ha la parola per dichiarare se accetta la proposta Mirabelli.

Senatore VACCA, *Relatore.* La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo coll'aggiunta Mirabelli.

(Vedi sopra.)

Coloro i quali approvano quest'articolo, vogliono sorgere.

(Approvato.)

L'ora essendo tarda e il numero dei Senatori molto scarso, credo conveniente di rinviare a domani il seguito della discussione.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per il 1873, ed un progetto di legge di maggiori spese per il pagamento della somma dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Ligure.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta ch'io dia, come do atto al Ministro delle Finanze, della presentazione fatta dello stato di prima previsione delle spese del Ministero dei Lavori Pubblici per il 1873 e del progetto di legge per la maggiore spesa di una somma da pagarsi alla Società concessionaria della ferrovia Ligure.

Il progetto relativo al bilancio sarà comunicato alla Commissione permanente di finanza acciò abbia ad occuparsene; e anche l'altro, se non vi è opposizione, sarà rimesso alla stessa Commissione per il suo esame.

Il Senatore Arrivabene ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Io volevo pregare il Senato di occuparsi il più presto possibile del bilancio dei Lavori Pubblici, perchè le popolazioni che hanno tanto sofferto dalle ultime inondazioni non vorrebbero vedere dilazionati più oltre i vantaggi, che a loro favore sono in quel bilancio proposti.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Arrivabene

non ignora come il Senato suole esaminare colla massima sollecitudine, e, secondo il giudizio d'alcuni, anche con troppa sollecitudine, i bilanci. Egli può pertanto esser sicuro che il suo voto sarà soddisfatto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. In una delle scorse tornate l'onorevole Senatore Vacca manifestava il desiderio di muovermi un'interpellanza sopra la riscossione della tassa di ricchezza mobile, ed io ne fui avvertito dal mio collega Ministro dell'Interno, che si trovava allora presente in Senato.

Ora si tratterebbe di fissare il giorno per questa interpellanza, ed io pregherei il Senato, ed anche l'onor. Senatore Vacca, a concedermi per la risposta una dilazione di pochi giorni, in guisa che si possa poi concertare, senza sospendere la discussione della grave questione che occupa ora il Senato, il giorno in cui dovrà detta interpellanza aver luogo.

Senatore VACCA. Sta bene.

PRESIDENTE. Allorchè l'onorevole Ministro delle Finanze farà conoscere al Senato il tempo in cui crederà di poter rispondere all'interpellanza del Senatore Vacca, il Senato sarà invitato a deliberare sulla fissazione del giorno in cui dovrà tale interpellanza aver luogo.

Domani alle due, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

1. Convenzione postale colla Russia;
2. Trattato di commercio e di navigazione col Portogallo;
3. Approvazione di un accordo di reciproco trattamento tra il Governo Italiano e la Repubblica Argentina;
4. Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario;
5. Lettura e sviluppo della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Torelli;
6. Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 6).